

CII.

TORNATA DI VENERDÌ 3 DICEMBRE 1897

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari:

Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Dazi doganali (BRANCA)	Pag. 3764
Prestito Bevilacqua (Id.)	3764
Tassa per concessioni governative (Id.)	3778
Comunicazione della Presidenza:	
Nomina della Commissione per esaminare gli atti del processo di Bologna (DELLA ROCCA, GARAVETTI, GRIPPO, PALBERTI, TIEPOLO)	3753
Disegno di legge (<i>Discussione</i>)	3760
Avanzamento nel regio esercito:	
Oratori:	
LUCIFERO	3764
MARAZZI	3776
MAURIGI, <i>relatore</i>	3764
	3770-71-77
PELLOUX, <i>ministro della guerra</i>	3765
	3768-70-71-78
POZZO MARCO	3773
POZZI	3772-74-77
VISCHI	3760
	3767-69-70-71
ZEPPA	3769-76
Giuramento del deputato MARAZZI.	3760

Interrogazioni:

Ricchezza mobile (SCHIRATTI, GIRARDINI ed altri):	
Oratore:	
BRANCA, <i>ministro delle finanze</i>	3754
Proposta di legge: (<i>Approvazione</i>):	
Tombola a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani	3760
Votazione segreta (Tombola per gli orfani dei marinai italiani).	3780

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Callaini, di giorni 6; per motivi di salute, gli onorevoli: Tozzi, di giorni 6; Credaro, di 6.

(Sono conceduti).

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Obbedendo ai voleri della Camera, ho composto la Commissione, di cui mi è stata ieri affidata la nomina, degli onorevoli Della Rocca, Garavetti, Grippo, Palberti, Tiepolo.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

De Felice-Giuffrida. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che?

De Felice-Giuffrida. Sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Felice-Giuffrida. Io ho presentato una interpellanza sulla medesima questione, della quale trattano le varie interrogazioni, che debbono svolgersi oggi.

Prego quindi la Camera e l'onorevole ministro di voler unire la interpellanza mia alle interrogazioni, perchè credo che, svolto oggi l'argomento, la interpellanza mia non avrà più ragion d'essere.

La seduta comincia alle ore 14.5.

Talamo, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Se la domanda mia non fosse accolta dalla Camera, nè dal ministro, allora io pregherei l'onorevole presidente di permettere che la mia interpellanza fosse considerata come semplice interrogazione per avere oggi anch'io il diritto di poter parlare.

Presidente. Ella presenti un'interrogazione che sarà posta nell'ordine del giorno, e così siccome oggi è impossibile che finisca questo argomento, Ella potrà replicare nella seduta di domani; ma in quanto alle interpellanze, queste hanno il loro turno stabilito.

De Felice-Giuffrida. Allora io converto la mia interpellanza in interrogazione.

Presidente. Sta bene: la metteremo allora dopo le altre.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare per rispondere alle interrogazioni degli onorevoli Schiratti, Girardini, Garavetti, Donati, Monti Guarnieri, Capoduro, Santini, Gianolio, Tozzi, De Marinis, Bertolini, Credaro, Bracci, Cavagnari, Poli, Goia ed altri, Calleri, Compans, Pala e Vischi, che si riferiscono alla imposta di ricchezza mobile.

Branca, ministro delle finanze. Prima di rispondere ai singoli interroganti, ho bisogno di premettere alcune dichiarazioni di ordine generale, le quali sono meno dirette ai deputati, che in fatto d'imposta sono giudici competentissimi, quanto a quelli che sono fuori di qui, e che pure ci ascoltano.

Ogni revisione di ricchezza mobile non può non portare aumento in alcuni redditi. Perocchè la tassa di ricchezza mobile, non è come la tassa sui terreni e sui fabbricati, pei quali l'ente tassato può subire diminuzione di reddito, ma resta integro.

La tassa di ricchezza mobile è assolutamente variabile, perchè vi sono redditi quali vengono necessariamente a cessare. In ogni anno, i contribuenti hanno diritto di fare rettifiche per la diminuzione dei propri redditi.

Se non si potesse integrare l'imposta con tutti gli accertamenti nuovi, o colla revisione di quelli che evidentemente sono suscettibili d'aumento, l'imposta man mano scomparirebbe, o sarebbe in gran parte diminuita. Certo in questo è questione di me-

todo e di misura, ma pretendere che vi sia revisione, senza aumento, non è solamente impossibile, ma è ingiusto. Perocchè vi è un professionista il quale muore e toglie lo studio, ve n'è un altro il quale sorge, ovvero si giova della chiusura dello studio dell'altro professionista, che è venuto a cessare. Vi è un negozio che cessa, e talvolta non cessa nemmeno per sofferenza, ma cessa perchè l'esercente avendo realizzato cospicui guadagni non crede di stare più in commercio e se ne sostituisce un altro, ovvero l'altro esercizio vicino si giova della scomparsa di questo esercizio.

Perciò stabilire, come da alcuno si crede, che ogni accertamento debba consacrare la immobilità della tassa, è contrario all'indole della legge, ed è contrario anche allo svolgimento necessario della tassa, senza cui non sarebbe possibile rendere giustizia ai singoli contribuenti.

E, detto ciò, debbo premettere un'altra dichiarazione d'indole generale, ed è questa. Il presente ordinamento amministrativo si compone di circa 600 agenzie, di 30 ispettori di Circolo e di cinque ispettori compartimentali. L'agente per legge è esso il giudice dell'accertamento, non è un magistrato inamovibile, ma può assomigliarsi ad un pretore con giurisdizione propria.

L'Amministrazione centrale non può dare che dei criteri direttivi, ma guai se il ministro venisse a sostituirsi all'azione dei singoli agenti! Egli non ha che facoltà di revisione. L'azione degli agenti si integra con quella degli ispettori; ed anche in questo vi è una parte che costituisce puro ordine di servizio per accertamenti individuali, alla quale il ministro deve restare estraneo, perchè egli non può andare a vedere se l'agente abbia colpito il contribuente A o abbia trascurato il contribuente B.

Io poi, appunto per mantenermi estraneo, e per giudicare, all'occorrenza, l'opera della mia amministrazione, durante sei mesi non ho fatti nè traslochi, nè promozioni, nè date onorificenze...

Donati. Ma e nei mesi prima?

Branca, ministro delle finanze. Nemmeno nei mesi prima. Del resto l'onorevole Donati non può pretendere la immobilità dell'Amministrazione. (*Interruzioni*).

Ripeto che durante il periodo di accertamento, cioè dal giugno ad oggi, non è stato

nè traslocato, nè promosso nessuno agente, e non si è data nessuna onorificenza. (*Interruzioni*).

Devo inoltre dire che nel Ministero si fa una specie di circolare tradizionale con la quale i ministri danno alla propria amministrazione una specie di benessere, dicendo ai contribuenti che, se credano lesi i propri interessi, debbono ricorrere alle Commissioni.

Ma io non ho voluto fare tale circolare, appunto perchè l'amministrazione per la parte che ad essa direttamente spettava, per autorità di legge ne assumesse intera la responsabilità.

Dico di più: vi sono facoltà che la legge delega a funzionari speciali. Per esempio, la nomina dei presidenti e vice presidenti delle Commissioni mandamentali è in facoltà degli intendenti del luogo, nè il ministro può sostituirsi all'azione degli intendenti. Così il presidente della Commissione provinciale è di nomina del prefetto, autorità che non dipende nemmeno giurisdizionalmente dal ministro delle finanze. Onde non bisogna far risalire a ciò che è indirizzo di amministrazione quello che è l'esecuzione della legge, affidata ad una larga schiera di funzionari. In quanto alla questione di indirizzo, essa c'è; ma io posso anticipatamente assicurare la Camera che tutte le mie istruzioni verbali agli ispettori compartimentali sono state di procedere colla maggiore mitezza, specialmente rispetto ad alcune industrie, come quelle della seta e delle trecce di paglia, che si sapevano sofferenti, e che rappresentando cespiti importanti di esportazione andavano singolarmente curate, anche per ragioni di indirizzo economico e di concorrenza internazionale.

Ed infatti mai come questa volta si è fatto un accertamento collettivo della seta colla perequazione di tutti i setaiuoli di vario genere, in guisa da soddisfare quello che è uno degli interessi maggiori della nostra industria agricola e manifatturiera, nessuno potendo ignorare che l'industria serica nell'alta Italia va dal coltivatore al manifatturiere, e abbraccia tutta una schiera di piccoli e di grandi possidenti ed industriali.

Premesse queste dichiarazioni, io verrò a rispondere ai singoli interroganti, e comincio dall'onorevole Schiratti, primo per ordine. Veramente la provincia di Treviso è una delle

Province che meno ha dato luogo a reclami. La sola questione di accertamento in cui l'onorevole Schiratti si è rivolto a me, riguarda una questione di massima pendente innanzi alla Corte di Cassazione, e l'onorevole Schiratti sa che debbo dichiarare che l'Amministrazione aspettava il giudizio della Cassazione per fissare la sua competenza.

L'onorevole Girardini, che è il secondo, parla di una lettera della Camera di commercio di Udine. Veramente la sua interrogazione è rivolta più al mio collega del commercio, che a me. Ma io gli rispondo che la vertenza, cui egli allude, si aggirava sulla nomina del presidente della Commissione provinciale, nomina la quale, essendo di competenza del prefetto, ed il prefetto avendo nominato il suo consigliere delegato, invece di nominare un notabile, era cosa che sfuggiva alla mia competenza. Pure io sono stato in continui rapporti con la Camera di commercio di Udine, ne ho ascoltato tutti i reclami, e le questioni concernenti quella Provincia si sono composte anche mediante l'opera di quella Camera.

E l'ultimo accertamento, quello che riguardava lo stesso presidente, si è composto con reciproca soddisfazione e del contribuente e dell'Amministrazione. Vengono poi, sempre per ordine di data, le interrogazioni degli onorevoli Garavetti e Pala. All'onorevole Garavetti dirò che veramente nella provincia di Sassari vi è stato qualche accertamento esagerato; ma immediatamente fu mandato sul posto un ispettore compartimentale, e fu provveduto a che, gli accertamenti fossero ridotti in più equa misura. E, mediante l'ispettore, e, mediante l'opera valida del prefetto, le contestazioni per gli accertamenti della provincia di Sassari furono composte con comune soddisfazione.

L'onorevole Pala poi parla di un accertamento nel comune di Castelsardo. Veramente questo Comune è quasi ignorato negli annali della ricchezza mobile, perchè proprio a me non risulta di accertamenti nel Comune di Castel Sarde; ma ho domandato schiarimenti, e quando questi verranno sarò in grado di dare più pertinenti risposte all'onorevole Pala.

A proposito però di queste sue interrogazioni debbo fare un'altra dichiarazione di ordine generale. L'onorevole Garavetti dice: poichè il Governo riconosce la miseria in cui

versa la Sardegna, perchè si parla di accertamenti?

Ora anche in un luogo in cui c'è miseria, vi può essere qualcuno che prosperi, anzi che prosperi talvolta a causa della stessa miseria; perchè dove c'è miseria ci possono essere degli usurai. Ora pretendere che per cagione di un fatto generale vero e constatato, come quello della Sardegna, e che anche io riconosco, si debbano esentare coloro i quali sono veri contrabbandieri della finanza, è assolutamente assurdo, ed io non potrei davvero consentirlo.

E vengo al gruppo più numeroso, che comincia dall'onorevole Donati e Monti-Guarnieri.

L'onorevole Donati si dolse di accertamenti fatti nel circondario di Lonigo, ed io allora mandai subito colà un ispettore, perchè veramente anche a me questi accertamenti parevano esagerati; ma per l'opera di tale ispettore essi in parte furono corretti.

E di ciò chiamo testimonio lo stesso onorevole Donati, che con benevola equità accettò l'accertamento fatto a lui stesso.

Donati. E senza discuterlo neanche, per essere libero di parlare qui.

Branca, ministro delle finanze. Questo accertamento, che potrebbe citarsi come tipico, accresceva da lire 1,000 a lire 2,000 il di lui reddito come professionista. Comprendo che si tratta di professione esercitata in un piccolo centro, *noblesse oblige*, onorevole Donati, e per un deputato al Parlamento, per un uomo d'ingegno così poderoso come Ella è, l'accertamento non è, non può dirsi esagerato, tanto più che per la legge Sonnino, in categoria C, la diversificazione riduce il reddito tassabile a $\frac{18}{100}$, e la tassa si riduce ad una somma molto lieve.

E mi piace soggiungere che, tenuto conto della ragione dei luoghi, l'onorevole Donati fra i professionisti è tra i più gravemente tassati.

Presso a poco nella stessa condizione è l'onorevole Monti-Guarnieri, che pure parlò di accertamenti esagerati, mentre poi, alla prova dei fatti, li riconobbe abbastanza moderati.

Egli stesso ne ha dato la prova, che non ripeterò, ma che è quasi identica a quella dell'onorevole Donati.

L'onorevole Capoduro, per concorrere, direi quasi, alla protesta dei suoi colleghi li-

guri, fece una interrogazione; ma siccome gli accertamenti della Liguria, dietro energica azione dell'Amministrazione centrale, sono stati composti, così io spero che anche l'onorevole Capoduro sarà soddisfatto.

E passiamo al quarto interrogante, l'onorevole Santini, la cui interrogazione si riferisce agli accertamenti di Roma.

Anche a me giunsero notizie di Comizi di professionisti, che pur facendo la professione per carità, erano stati tassati per lire 50,000. Io, giacchè a Roma mi trovavo sul luogo, feci venire tutte le tabelle nel mio gabinetto; ma avendole guardate una per una, non ho trovato di queste tassazioni così esagerate, e molto meno accertamento di 50,000 lire per qualche noto professionista di Roma. Tale accertamento non è mai esistito; esisteva invece una tassa molto moderata, nonostante la quale si era fatta una rettifica in diminuzione, per effetto della quale l'agente credette di fare una controrettifica in aumento. Ed i giudizi pendono ora dinanzi alla Commissione.

Del resto riguardo agli accertamenti di Roma sta questo: che su 2100 partite messe in giro si sono fatti 1300 concordati; e questi danno in media un aumento del 50 per cento, ciò che prova che gli accertamenti erano ponderati ed equi.

Viene ora l'onorevole Tozzi, il quale non so se sia presente: di che si lagna egli? Si lagna, perchè a Chieti gli avvocati pretendevano che non si fosse fatto aumento di sorta.

E notate che là il massimo accertamento per gli avvocati raggiunge la cifra di 7000 lire.

Non c'è bisogno di dire che l'Amministrazione, come sempre, è disposta anche là a fare le necessarie diminuzioni, quando le venissero presentati dei reclami fondati.

Ma no, si diceva: gli accertamenti debbono essere immobili. Ed io stesso ho dovuto esaminare identico caso di un avvocato di altra Provincia, che diceva: l'accertamento è giusto, ma io ho moglie e molti figli, debbo capitalizzare: quindi non intendo pagare di più.

E allora, per questi casi, bisognerebbe cambiare addirittura la legge, perchè se un simile ragionamento lo facesse anche un possidente di terre o di case, od anche il modesto operaio, che paga il suo sale ed il suo pane a caro prezzo, allora non vi sarebbe più

possibilità di mantenere un sistema qualunque di imposte.

Ora a Chieti avvenne che, non potendosi fare un comizio di soli avvocati, corse voce che si trattasse di aumenti di tassa fondiaria, e si tentò di far intervenire i contadini. Ma eliminata, dirò così, l'impressione, gli accertamenti furono definiti molto pianamente.

L'onorevole Bracci parla di una circolare riservatissima, dettata personalmente dagli ispettori compartimentali. A me non risulta, e se qualcheduno vorrà presentare questa circolare, sarò il primo ad esserne lieto, perchè se qualche funzionario, usando di una autorità non sua, ha dato disposizioni contrarie alla legge, intendo che abbia esemplare punizione. Ma per far questo ho bisogno di avere delle prove, e l'appoggio del Parlamento. E a questo proposito debbo fare una considerazione di ordine generale. Con tutte le leggi che si sono venute accumulando, noi siamo ridotti a questo, che non si può infliggere una censura ad un direttore generale, senza il Consiglio d'amministrazione, e il Consiglio dei ministri, nè si può destituire un impiegato riconosciuto infedele colle prove più flagranti, senza passare attraverso al crogiuolo di una Commissione presieduta da un consigliere di Stato. E perciò mentre si parla di responsabilità ministeriale, il vero è che, tranne per l'alta ingerenza politica, in Italia l'Amministrazione è nelle mani degli impiegati.

E le leggi nostre sono fatte in modo che qualsiasi ultimo funzionario ha dei poteri larghi, come l'agente delle tasse, e il ricevitore del registro, i quali sono più che il ministro delle finanze, perchè il ministro deve aspettare il reclamo per provvedere, mentre il ricevitore quando vi dice: quest'atto importa 500 o 1000 lire di tassa; questa denuncia di successione deve essere valutata 50,000, 60,000 o 100,000 lire, è libero nel suo giudizio. È vero che ci sono le garanzie, ci sono i reclami e le perizie, ma intanto bisogna fare un lungo procedimento che costa spese.

Dunque, tornando all'argomento, ripeto che sarò molto lieto se qualcuno vorrà mostrarmi il famoso documento segreto.

Ma non vorrei che l'onorevole Bracci scambiasse per circolare quegli ordini di servizio, che gli ispettori di circolo possono dare agli agenti. Perchè, come dicevo, l'accertamento

nasce così: l'agente fa i suoi studi, anche in base a criteri, di ordine generale, che può dare l'Amministrazione, cioè di tener conto degli spogli ferroviari, delle sentenze giudiziarie, del movimento degli affari, e così via di seguito; ma poi l'accertamento individuale è dell'agente stesso. Ora l'ispettore di circolo può dire: in questa agenzia, voi avete tassato Tizio e Caio, ma avete trascurato Sempromio e Mevio. Ora, questa osservazione non costituisce una circolare d'ordine generale, che si riattacchi al potere centrale; costituisce semplicemente un ordine di servizio, precisamente analogo alle istruzioni che può dare un prefetto a commissari di comuni, che può dare l'ingegnere capo del genio civile ad ingegneri subalterni.

Quindi, ripeto, a me questa circolare non risulta che esista, ma, se fosse una circolare normale, io sarei soddisfatto di conoscerla: perchè, forte dell'appoggio del Parlamento, potrei prendere quei provvedimenti che nessuno più di me desidera.

All'onorevole Cavagnari non ho che dire: perchè, nel comune di Rapallo, gli accertamenti furono pochissimi. Il più importante fu quello del sindaco, che poi, fu composto; gli altri, quasi, si possono contare sulla punta delle dita. E però, siccome vennero al Ministero parecchi deputati liguri insieme, credo che l'onorevole Cavagnari abbia inteso di partecipare ad un movimento d'ordine generale.

Viene, per ultimo, l'onorevole Vischi. Ora, rispetto all'onorevole Vischi debbo dire che, nella provincia di Lecce, e specialmente nella agenzia di Lecce città, vi furono accertamenti esagerati. Io provvidi immediatamente. Debbo dire che il primo che ebbe ad interessare vivamente l'Amministrazione, ed a fornire anche i dati dai quali risultava l'esagerazione di questi accertamenti, fu il deputato di Lecce, onorevole Lo Re. Altri accertamenti, se non esagerati, non ben ponderati (perchè non vi era esagerazione nella cifra degli accertamenti, ma erano infondati gli aumenti per alcuni contribuenti, i quali avrebbero dovuto essere piuttosto alleviati, stante la scarsità del loro avere) si verificarono nel collegio di Maglie, che nemmeno appartiene alla circoscrizione più direttamente rappresentata dall'onorevole Vischi.

Benchè io sia in frequente relazione col l'onorevole Vischi, fino a questo momento io

non ne ho avuto notizie. Ma, ripeto, nella provincia di Lecce, specialmente in Lecce città, delle esagerazioni vi furono.

E qui debbo fare un'altra dichiarazione di ordine generale: con 600 agenzie e con 30 ispettori di circolo, bisogna persuadersi che, data una legge che molto concede all'arbitrio del funzionario, è anche questione di temperamento e d'educazione; non si può pretendere che tutti i 600 agenti sieno egualmente intelligenti e garbati.

Io, per esempio, ho potuto constatare questo fatto: nelle provincie di Alessandria e Cuneo che sono state le più tormentate, ho dovuto intervenire con una serie di telegrammi e lettere, per rispondere a colleghi eminenti che domandavano il mio intervento; viceversa nella provincia di Torino le cose si sono passate quasi tranquille; gli agenti furono più miti; nella provincia di Novara quasi non si è avvertito l'accertamento. (*Interruzioni*). No; erano anche in quest'ultima provincia deputati eminenti, alcuno dei quali avevo avuto anche compagno al Governo in altri tempi.

Ma, come dicevo, il temperamento individuale degli agenti e degli ispettori è un fatto che non si può elevare a questione d'indirizzo generale. (*Interruzioni*).

No, onorevole De Andreis, i cinque deputati di Milano...

De Andreis. Io sono deputato di Ravenna.

Branca, ministro delle finanze. Lo so, ma siccome Ella è di Milano e parla specialmente per l'onorevole Turati, che è deputato di Milano, ripeto che i cinque deputati di Milano, compreso l'onorevole Mussi, si rivolsero a me, ed io immediatamente diedi tutte le disposizioni che era in mio potere di dare.

E, ripeto ancora una volta, io non posso mutare quello che ha base nella legge, e non posso cambiare le mansioni che la legge attribuisce ai singoli funzionari, imperocchè da questo banco sopra tutto debbo fare eseguire le leggi.

E vengo all'onorevole De Marinis. Nella circoscrizione che l'onorevole De Marinis rappresenta più direttamente, vi fu pure qualche reclamo per accertamenti che non furono composti, non perchè l'Amministrazione tenda ad essere aspra, ma perchè trattandosi di industrie manifatturiere, che si collegano alle industrie di altre regioni, in questi accertamenti si è cercato, rispetto all'industria, di stabilire, per quanto è possibile, dei criteri

di perequazione, perchè un fabbricante non possa giovare a danno di un altro.

L'onorevole De Marinis può esser sicuro che procederò colla massima equità a questi accertamenti.

Segue il mio antico amico Gianolio. Egli mi telegrafò, e scrisse in modo veramente rovente; ed io gli do ragione, perchè anche a me risultava che a traverso tanti accertamenti fatti con ponderazione ve ne erano taluni eccessivi. L'onorevole Gianolio per la provincia di Cuneo si è trovato di fronte, come quelli della vicina provincia di Alessandria, a temperamenti d'ispettori e di agenti un po' suscettibili di veder accrescere i proventi dell'erario; perchè, bisogna persuadersene, ciascuno ha la sua maniera. Io so di certi funzionari che sono veramente artisti in fatto di tassazione, e credono che non raggiungendo certi massimi, sia menomata la loro competenza professionale. Ma anche questo, può essere un difetto, ovvero un eccesso di virtù, perchè da parte di questi funzionari vi è un grande amore alla Amministrazione che essi credono di avvantaggiare. Ma io dirò anche, che senza farmi trascinare a questa tendenza, ho sempre cercato di mettere freno; perchè ho sempre creduto che le imposte si debbano tenere in confini molto moderati; tanto più quando il bilancio sta in buone condizioni.

Difatti l'onorevole Gianolio nella sua interrogazione dice se occorrono aumenti per la finanza, ecc.

Ma, onorevole Gianolio, non occorrono aumenti, lo ripeto anche una volta; ed anzi, confermando quello che ha già esposto il ministro del tesoro, dirò che le nostre previsioni sono così moderate, che non c'è a temere, se si continua in un indirizzo di finanza sobria, che vi possa essere necessità di nuove imposte.

Nè bisogna, poi, correr dietro a qualsiasi mutamento, e ingrandire quelle che si dicono *tassicciuole*. Sono provvedimenti d'ordine economico; la finanza è evolutiva, come ogni altra cosa. Se domani spuntano delle nuove attività, esse sono soggette a tasse; ma queste nuove attività possono giovare a tutti, e togliere altri carichi, che oggi sono onerosi.

E vengo all'onorevole Bertolini. Veramente all'onorevole Bertolini dovrebbe meglio rispondere il Presidente dal Consiglio, perchè egli fa una questione d'ordine generale. Dirò, nonostante, brevissime parole all'onorevole

Bertolini. Egli crede che le dichiarazioni dell'onorevole Presidente e mie, sieno state quasi di eccitamento ai contribuenti, ad essere più riottosi verso l'imposta. Io debbo osservare all'onorevole Bertolini, che è antica la massima: « Fate buona politica per fare buona finanza »; massima che si traduce in questo, che la finanza è strettamente connessa con la politica. Ricorderò che vi fu un periodo in cui si credè di mettere imposte onerose per assicurare il pareggio. Ora credere che in questo periodo si possa durare eternamente, è credere cosa fuori dal vero. Noi abbiamo avuto nei tempi classici della finanza italiana, Quintino Sella e Minghetti, il quale cadde anzi quando annunciò il pareggio dopo larghi aumenti d'imposta, e poi avemmo un periodo di maggiori blandizie.

Vi sono fatti d'ordine generale politico che comprendono l'andamento stesso delle finanze. Oggi io credo che chiunque fosse a questo posto, e venisse a parlare di nuove tasse per i contribuenti, non sarebbe seguito.

Vischi. Sarebbe accoppato.

Branca, *ministro delle finanze*. Tanto meglio! Ciò deve essere tenuto in conto dal Governo, il quale deve custodire anche l'ordine sociale e politico. Io credo che non se ne possa far torto ad alcuno. Per la mia parte la responsabilità di questo indirizzo blando rivendico altamente.

A parer mio la finanza italiana tanto più sarà produttiva, e tanto più concorrerà alla grandezza del Paese, quanto più sarà mite la tassazione.

Viene infine un ultimo gruppo d'interroganti, cioè: gli onorevoli Credaro, Calleri, Compans, Goia, Arnaboldi, Meardi e Rampoldi.

Questo gruppo di interrogazioni non riguarda gli accertamenti, ma le modificazioni alla legge.

Ora per ciò che riguarda gli onorevoli Goia, Meardi, Rampoldi ed Arnaboldi, essi non fanno questione che di un articolo cioè: la composizione delle Commissioni provinciali. Ma gli altri interroganti, ai quali potrei aggiungere anche l'onorevole Poli, che formava parte anche dell'altro gruppo, parlano di modificazioni d'apportarsi alla legge.

Ora sta innanzi al Parlamento un disegno di legge che io, d'accordo con la Commissione, ho modificato in molti punti, in guisa che essa corregge molti dei difetti sinora

notati nella legge vigente, ed assicura una tassazione molto più mite ed equa. Anzi a proposito del tanto disputato articolo 11 propongo che il lavoro manuale remunerato con mercedi giornaliera sia addirittura affrancato da tassa. Questi emendamenti non sono stati prima notificati nè alla Camera nè al Paese, per una ragione molto semplice: perchè siccome la Commissione parlamentare non si è riunita, e siccome molti dei desideri, dalla Commissione stessa appena abbozzati, sono stati tradotti in articoli di legge, d'accordo col relatore, dall'amministrazione, a cui ho l'onore di appartenere, era naturale che, prima che la Camera fosse riconvocata, e la Commissione ne avesse presa cognizione, non potessi darne alcuna notificazione.

Ma posso assicurare gli onorevoli interroganti che questo lavoro è già compiuto, e che, appena la Commissione si radunerà, e prenderà cognizione di questi emendamenti, anche prima che si venga alla discussione della Camera, se ne potrà dare pubblica notizia, perchè credo che le leggi si facciano molto meglio quando il Paese venga bene informato, e possa dare il concorso della sua opinione.

Rispetto poi alle altre domande, che non sono comprese in quel disegno di legge, il mio collega del tesoro ha già annunciato che si faranno delle altre modificazioni, riguardo alle aliquote dei redditi minori.

Questo disegno di legge è già pronto, e sarà portato alla Camera, quando avrò preso gli accordi col ministro del tesoro, che ha altre proposte.

Completando l'altro disegno, che è allo studio presso la Commissione, credo che la tassa di ricchezza mobile potrà essere riformata in guisa da essere accolta dal paese con larga tolleranza. Dico con larga tolleranza, perchè non bisogna dimenticare che la tassa di ricchezza mobile nei ruoli batte intorno a 142 milioni, ed è parte della tassa totale, che s'aggira sui 280 milioni; dico parte della tassa totale, perchè tutte le aliquote sono contemperate alla aliquota massima del 20, che è la ritenuta sulla rendita. Fino a quando non saremo nella condizione felice di fare una conversione libera, è necessario tener conto di questo, che qualunque assalto, diretto all'aliquota normale, senza opportune discriminazioni rispondenti a criteri di giustizia sociale, significa mostrare che si

è venuti meno alla fede pubblica, all'obbligo dello Stato verso i suoi creditori. Nel fare quindi le opportune concessioni ai contribuenti bisogna tener conto di una imposta di 280 milioni, imposta che è una delle colonne fondamentali del nostro bilancio, e che non si potrebbe abbandonare a tutti gli assalti, senza esporsi ad amari rimpianti. Io mi auguro di avere con queste dichiarazioni risposto ai ventuno interroganti. Se ciascuno di loro avrà dei fatti specifici da addurre, io sarò felicissimo di poter discutere con essi i dati, che io avessi non esattamente raccolti.

Presidente. Rimanderemo a domani le dichiarazioni degli interroganti, perchè sono trascorsi i 40 minuti destinati alle interrogazioni.

Discussione della proposta di legge: «Tombola a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani.»

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tombola a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani.»

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, legge. (V. Stampato, n. 87-A).

Presidente. È aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1. È autorizzato l'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani a tenere una tombola telegrafica nazionale in proprio beneficio per l'ammontare di lire 640,000.

(È approvato).

Art. 2. L'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani è all'uopo autorizzato ad emettere 640,000 cartelle al prezzo di una lira ciascuna.

(È approvato).

Art. 3. La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(È approvato).

Art. 4. Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Marazzi, il quale non ha ancora giurato, lo invito a giurare. (Legge la formula).

Marazzi. Giuro.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio Esercito in data 2 luglio 1896, n. 254.

Presidente. L'ordine del giorno reca: «Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio Esercito, in data 2 luglio 1896, n. 254.»

Prego gli onorevoli segretari di darne lettura.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 129-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto a parlare contro è l'onorevole Vischi. Egli ne ha facoltà.

Vischi. Forse è stato meglio che questa legge non sia stata discussa nell'ultimo giorno dei lavori parlamentari; perchè forse avrebbe potuto accadere a tutta la Camera, quello che dichiaro essere accaduto a me, componente della Commissione parlamentare, che si portasse in questa legge, per amore di brevità e di fretta, un giudizio non molto ponderato ed adeguato. La legge merita tutta l'attenzione della Camera; la merita come ogni provvedimento suo; la merita per il corpo al quale è destinata, alludo al nostro esercito.

Sappiamo che con la legge del 2 luglio 1896 il legislatore volle modificare la legge precedente sull'avanzamento degli ufficiali, e sappiamo che quella legge del 2 luglio 1896, stabilito il principio del limite di età, volle del pari determinare una disposizione transitoria diretta a rendere più giusta e più equa l'applicazione di tale principio. Onde è che quella legge disse col suo articolo 61 doversi congedare in un periodo di due anni quegli ufficiali che si troveranno ad avere ecceduto il limite di età, però tale congedo doversi dare con norme da stabilirsi da un Decreto Reale.

E il Decreto Reale; diretto a disciplinare questa disposizione transitoria, venne con la stessa data del 2 luglio 1896.

Il Decreto Reale classificò in cinque classi

diverse gli ufficiali, che avevano già superato il limite di età, ovvero che nel termine di due anni avrebbero superato il limite di età.

Pareva a tutti che questo decreto non dovesse limitare le disposizioni della legge nella durata del tempo transitorio; ma accade sovente in Italia che noi facciamo le leggi ed i regolamenti le mettano a tacere; perchè per la burocrazia, e specialmente per quella militare, ha maggior valore un regolamento che una legge; e l'articolo 61 della legge del 1896 ebbe tale sorte. Il regolamento ha infatti diversamente disciplinato questa materia ed ha stabilito che per il 1° gennaio 1898 dovessero andare a casa gli ufficiali che allora avessero oltrepassato il limite massimo d'età prescritto dalla legge. Evidentemente in tal guisa il regolamento restrinse il periodo transitorio dei due anni, perchè se il periodo per volontà di legge cominciava il 2 luglio 1896, doveva finire il 1° luglio 1898; e far cessare il beneficio al 1° gennaio 1898, significa diminuire di sei mesi il periodo transitorio.

Si rispose a coloro che osservavano ciò: badate, non sarà già il 1° gennaio, che questi ufficiali saranno licenziati, ma allora comincerà soltanto l'ultimo periodo per il loro congedo, mentre questo avverrà poi durante, se non alla fine del periodo stesso, in modo che gl'interessati godranno i due anni voluti dalla legge. Su per giù furono queste le promesse che l'onorevole Pelloux mi fece; in modo che gli ufficiali interessati sperarono che non avrebbero risentito con tanta anticipazione le conseguenze del rigore della legge ed avrebbero goduto interamente il beneficio del periodo transitorio stabilito dall'articolo 61.

Ma i fatti furono purtroppo contrari alla speranza: ufficiali che avevano appena varcato il limite di età sono stati congedati; è quindi legittimo il nostro timore che al primo gennaio 1898 voi congederete tutti gli ufficiali che si troveranno a superare, sia pure di un'ora, il limite di età, mentre la disposizione transitoria loro permetterebbe di rimanere nella condizione attuale fino al primo luglio 1898.

Onorevole Pelloux, questa questione allora aveva una importanza ancora più limitata di quella che abbia presentemente; perchè allora la questione riguardava soltanto quegli ufficiali che, giorno prima o giorno dopo, erano destinati dalla legge ad essere licenziati,

mentre oggi, dopo la modificazione votata dal Senato, da Lei, onorevole ministro, accettata e proposta alla Camera, all'articolo 9, la questione riguarda diritti assai più gravi. Ella ha detto nella relazione di questo disegno di legge:

« È stato espresso il voto, al quale mi sono associato, di affermare esplicitamente nella legge ciò che il Ministero aveva preso impegno di inserire nel regolamento, e cioè di considerare per l'applicazione dei limiti di età, come già promossi al grado superiore quegli ufficiali idonei all'avanzamento, ai quali, per vuoti esistenti nei gradi superiori, potesse spettare la promozione. »

Se non stabiliremo con precisione questa interpretazione da dare all'articolo 61 e non c'intenderemo con precisione sulla portata del relativo Decreto Reale del 2 luglio 1896, noi non saremo sicuri mai della posizione di quegli ufficiali, che da gennaio a giugno potranno trovarsi a godere del beneficio di cui parla l'articolo 9; perchè voi potrete nei primi giorni di gennaio trovare che un ufficiale non si trovi nelle condizioni volute per la promozione e lo manderete a casa; ma potendovi anche trovare di fronte alla possibilità che ciò possa verificarsi nel febbraio, nel marzo, nell'aprile, nel maggio o giugno, come tratterete l'ufficiale già da voi licenziato e privato del beneficio che l'articolo 9 gli volle assicurato?

Io, onorevole ministro, che non solamente non sono competente come Ella è, ma non ho neppure la competenza di un caporale qualsiasi, non entro nella discussione, che peraltro è già esaurita, sopra la benedetta determinazione del limite di età.

Furono dette tante cose da farci sperare che l'esercito si sarebbe rinnovellato, che avremmo avuto ufficiali brillanti e valorosi; ed io abituato a sperare sempre dal nostro esercito, anche dopo le non poche sventure nostre, mi unii e mi unisco a voi per manifestare queste speranze, ed esprimere augurî. Ma dico una cosa: affermato pure in principio questo limite di età, non vi sembra giusto, non vi sembra equo applicarlo con mitezza e moderazione, senza produrre eccessivi spostamenti e danni alle famiglie di cittadini, ai quali, se sorrisse menzogna la speranza di grandi vantaggi dalla carriera militare (giacchè essi non furono mai largamente re-

tribuiti), non è giusto che si tolga anche quel tanto che la legge aveva loro assicurato?

Ecco perchè ho presentato il mio ordine del giorno, nel quale, sapendo di parlare ad un uomo di mente, ho voluto manifestare il mio voto che il ministro sia equo, mite e circospetto nell'applicare questa disposizione. Un po' di rigore militare è quasi sempre necessario, ma non in questa occasione.

Anzi io mi auguro di poter avere amico, in questa questione, l'onorevole ministro del tesoro. Egli, che della condanna e della libertà condizionale (principio giuridicamente giustissimo) ha voluto fare un mezzo di risorsa del bilancio, facendo quasi delle chiavi del carceriere moneta sonante, appunto perchè crede che, diminuendosi le spese per i malfattori, noi ne dobbiamo avere qualche beneficio; egli, spero, vorrà farci sentire, un'altra volta, la sua brillantissima, abbondante parola, per pregare il ministro della guerra di non essere così largo nel mandare a riposo, in pensione, tanti ufficiali che pur potrebbero ancora servire, e dei quali taluni hanno reso notevoli servizi anche nell'ultima sventurata campagna d'Africa.

Questo, per quanto riguarda l'articolo 61 della legge, e l'articolo 9 del disegno di legge, che mi auguro sarà sanzionato anch'esso.

Conchiudendo questa prima parte della mia preghiera, vorrei dire all'onorevole ministro anche un'altra cosa. Quando la Camera prese le sue vacanze, ed il disegno di legge, che ora discutiamo, rimase nell'ordine del giorno, l'onorevole ministro cercò di giovare del voto dato dal Senato e del voto, quasi assicurato, della Camera, per promuovere quei tali ufficiali di cui l'articolo 9 parla.

Però la Corte dei conti (la quale fece il suo dovere) osservò che, mancando la legge, non potevansi registrare i decreti di promozione.

Mi auguravo che l'onorevole Pelloux, che, in altre circostanze, aveva saputo ottenere dalla Corte dei conti delle registrazioni con riserva a decreti che frettolosamente nominavano tenenti generali, avesse insistito a favore di poveri ufficiali; ma l'onorevole Pelloux non ha sentito la forza delle sue buone ragioni; ha ritirato quei decreti ed ha licenziato gli ufficiali che i decreti contemplavano.

Onorevole Pelloux, crede Lei di potere accettare una disposizione transitoria diretta a

dare a questi ufficiali il beneficio che Lei riconosceva loro giusto alcuni mesi addietro e che per una pura combinazione essi non hanno potuto avere? Mi auguro che vorrà consentire l'onorevole ministro di presentare simile proposta, ed in questo modo faremo opera non solo d'omaggio al voto già manifestato dal Parlamento, ma anche di giustizia e di equità di fronte agl'interessati.

Un'altra parte delle mie preghiere propriamente potrà essere oggetto di svolgimento dell'emendamento da me proposto all'articolo 62. Ma credo che, per economia di discussione, sarà bene dire ora qualche cosa a questo riguardo in modo che a suo tempo le osservazioni principali si troveranno già presentate alla Camera e noi potremo speditamente venire ad una conclusione.

Come la Camera sa, colla legge precedente a quella vigente del 2 luglio 1896, nel computo dell'anzianità di grado per l'avanzamento si doveva dedurre il tempo passato dall'ufficiale in aspettativa per motivi di salute, o per motivi di famiglia. Il legislatore del 1896 trovò giusto di non trattare lo sventurato ufficiale che per una disgrazia, di salute o di famiglia, fu costretto all'aspettativa, alla stessa stregua di quell'altro ufficiale che, per mancanze serie alla disciplina o per altri fatti, fu messo in aspettativa per punizione, di ufficio. Il principio di giustizia era così evidente che bastò enunciarlo perchè fosse accolto dal Parlamento e divenisse legge dello Stato. Così è che il legislatore del 1896, coll'articolo 53, n. 4, disse: « nel computo dell'anzianità di grado per avanzamento si deve dedurre il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia o per infermità temporanea non proveniente da servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tal posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi. »

Dunque il legislatore, di fronte ad un ufficiale che era stato in aspettativa o per motivi di salute, o per motivi di famiglia, però per un tempo non maggiore di un anno, non volle questo tempo dedurre dall'anzianità, per non trattare lo sventurato come il colpevole. Pareva che la legge avesse parlato chiaramente, ma siamo sempre lì; la legge si sforza di parlare chiaramente, ma ci sono anche quelli che si sforzano di non farla parlare affatto.

Trattandosi di un principio di riconosciuta giustizia, non era lecito sospettare la strana teoria creata e messa avanti dalla burocrazia, cioè che la nuova legge non deve favorire coloro che tuttavia aspettano la promozione per anzianità, dal grado durante il quale furono in aspettativa, ma coloro che l'aspettativa hanno avuto dopo la legge!

Credo che se gli ufficiali portassero alla quarta Sezione del Consiglio di Stato questa questione la vincerebbero assolutamente, contro la strana interpretazione che vuol dare l'Amministrazione della guerra all'articolo 53. Qui non si tratta neanche di volere scorgere nella legge un principio di retroattività. Se si domandasse da ufficiali che non si trovano nelle condizioni volute dall'articolo 53, il ricordato beneficio, si potrebbe eccepire loro il fatto compiuto. Per esempio, se un ufficiale che avesse avuto, prima della legge vigente, la promozione per anzianità ritardata dalla deduzione fatta in forza della precedente legge, domandasse ora in forza della nuova legge la revisione dei suoi requisiti e per ciò un diverso trattamento, ah! questo ufficiale sbaglierebbe, occorrendogli una disposizione tassativa di retroattività. Ma dal momento che la legge dice che essa vuol provvedere dal giorno della sua promulgazione in poi, che resta al ministro?

Dopo la pubblicazione di questa legge, il ministro, nell'applicarla, deve con i criterî sanzionati in essa esaminare la posizione di ciascun ufficiale, perchè allora il ministro valuta lo stato di servizio di questo ufficiale, esamina se egli fu in aspettativa e per quale ragione, se la ragione è quella di famiglia o di salute. Il ministro dovrà fare omaggio alla legge dicendo: poichè la deduzione dal legislatore non si vuole più, salvo se l'aspettativa ebbe la durata maggiore di un anno, io non metto a carico vostro quell'anno che voi passaste in aspettativa per motivi di famiglia o di salute.

Invece, amico Zeppa, succede questo, che spiegherò con un'ipotesi (pur troppo impossibile). Supponiamo che noi due fossimo ufficiali e che avessimo avuto ambidue, per motivi di famiglia, un anno di aspettativa; durante il periodo dell'anzianità del grado che tuttavia possediamo, ci presentiamo al ministro della guerra e gli domandiamo la promozione, per anzianità, assumendo che questa concorre, inquantochè la nuova legge,

non consentendo più a lui di dedurre l'anno che abbiamo passato in aspettativa per motivi di salute e di famiglia, la necessaria anzianità si è verificata. Se le cose stessero così in fatto e se il ministro ci rispondesse che, l'anno di aspettativa, essendoci stato dato prima dell'attuazione di questa legge, siamo immeritevoli del beneficio, direbbe bene in diritto? No; perchè egli ci giudicherebbe in base a questa legge, ma con i criterî della legge vecchia.

Se questa legge del 1896 avesse, onorevole Pelloux, voluto regolare la materia della aspettativa indipendentemente da altri suoi scopi, io capirei le osservazioni contrarie; ma la legge del 1896 è legge di avanzamento.

La legge del 1896 ha detto a voi: da ora in poi dovete seguire questi criterî, che stabilisco per l'avanzamento degli ufficiali; tra i quali quello che non dovrete dedurre l'anno passato in aspettativa per motivi di salute o per motivi di famiglia.

Procedendo diversamente, che fate? Sacrificate lo scopo della legge al mezzo, fate prevalere il mezzo allo scopo che si era prefisso il legislatore.

Ma ci sono due risposte, è stato detto, di grande importanza.

La prima risposta è questa: Voi non sapete di parlare contro quel Corano, dinanzi al quale non si può passare senza le debite genuflessioni, che è l'*Annuario militare del Regno*. Figuratevi! Ma se già si trovavano fatti i ruoli, se già si trovavano fatti i collocamenti, che vale la legge posteriore? Son quei ruoli, che debbono essere rispettati.

Ma, onorevole ministro, io non conosco l'importanza intrinseca di questo Annuario. Esso forse potrà valere moltissimo; ma io credo che possa valere, per quanto valore gli dia la legge; per quanto trovasi in conformità delle disposizioni di legge.

Quando una legge modifica i criterî regolatori, voi dovrete rifare l'Annuario in conformità della nuova legge.

Ma si aggiunge: noi ci troviamo nel caso di aver fatto già delle promozioni, oppure di averle negate ad altri, malgrado che avessero presentato le medesime ragioni.

Onorevole ministro, questa non è una buona ragione per chi domanda il rispetto del proprio diritto. Voi potete aver fatto bene o male, l'opera vostra sarà giudicata dagli interessati che avrete potuto danneggiare. Ora

discutiamo del diritto mio, ed io lo invoco interamente da voi, cui spetta di osservarlo.

Ecco perchè io, per eliminare ogni difficoltà e rassicurare la posizione degli ufficiali di fronte a queste strane, eccentriche interpretazioni date dall'Amministrazione della guerra, ho proposto una disposizione transitoria.

Ritengo, ripeto, che il Consiglio di Stato, anche senza questa disposizione transitoria, dovrebbe, in nome dei diritti, che svolgeremo più tardi, e per quei principî di giustizia che sono evidenti, dar ragione alle richieste di questi ufficiali; ma voglio agevolare l'opera vostra.

Non so quale potrà essere la sorte delle mie proposte. So solamente che esse partono da un mio convincimento e sono l'eco di osservazioni, insistenze e richieste di benemeriti ufficiali, i quali, in fine, non dicono che questo: regalateci meno applausi, meno declamazioni, meno dimostrazioni, e fateci un po' di giustizia.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per presentare alcuni disegni di legge.

Branca, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali; ed un altro disegno di legge per prescrivere ai portatori di obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa il termine perentorio per la presentazione al cambio, al rimborso ed al premio.

Domando che ambidue siano mandati agli Uffici.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno stampati e distribuiti, ed inviati agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sull'avanzamento dell'esercito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Avrei dovuto rivolgere una interrogazione all'onorevole ministro della guerra; ma a me pare che sia risparmio di tempo per

la Camera e per me, se, nella discussione di questo disegno di legge, in tanti pochi minuti quanti ne sarebbero occorsi per isvolgere l'interrogazione mia, rivolgerò all'onorevole ministro la domanda che avevo in mente di fargli. L'articolo 45 della legge per l'avanzamento dell'esercito stabilisce quale dovrebbe essere la proporzione nelle promozioni fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze, e quelli degli altri corpi e delle altre armi; e stabilisce altresì che questa quota-parte sarebbe stata determinata per Decreto Reale. Il Decreto Reale, però, non è ancora venuto: e quantunque un altro articolo della legge stessa consenta che questi Decreti Reali possano essere ritardati di due anni, pure faccio notare all'onorevole ministro... (*Denegazioni dell'onorevole ministro della guerra*).

Tanto meglio se questo lasso di tempo non c'è. Ma è certo che l'indugio produce gran danno agli ufficiali dei distretti, i quali vedono andare innanzi, molto tempo prima, gli ufficiali di altri corpi di pari anzianità, e vedono ritardata per un tempo indeterminato la loro promozione.

Ora gli ufficiali dei distretti, anche tenuto conto del loro reclutamento, non meritano minore considerazione degli ufficiali di ogni altra classe.

Credo, perciò, che sarebbe bene che questa quota-parte, come la legge dice, fosse sollecitamente stabilita, affinchè essi sapessero quanto tempo tocchi loro di attendere: poichè, ripeto, questo indugio potrebbe non soltanto accentuare quella sperequazione che esiste fra gli ufficiali dei diversi corpi, ma potrebbe anche produrre quella sfiducia che poi fa gli ufficiali meno zelanti nell'adempimento del proprio dovere; il che, trattandosi di cose militari, è il maggior danno che potrebbe venire alle istituzioni.

È questa la domanda che io rivolgo all'onorevole ministro della guerra: domanda, come egli vede, molto chiara e precisa; e chiara e precisa io spero che sia la risposta sua. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maurigi, relatore. Dopo il lungo ed interessante discorso che ha pronunziato l'onorevole Vischi, sembrerebbe a me di fare atto scortese se, a nome della Commissione, non rispondessi a qualcuna delle sue osservazioni, astenendomi da quelle che implicano un ec-

citamento al ministro della guerra per provvedimenti che non hanno attinenza col presente disegno di legge.

L'onorevole Vischi, quantunque non abbia formulata una proposta categorica, ha insistito molto nel chiedere che si dia un'azione di retroattività alla disposizione di legge, la quale ha tolto la perdita dell'anzianità durante il tempo che si passa in aspettativa per motivi di famiglia. L'onorevole Vischi, veramente, ha limitato il suo desiderio a questo: che sia applicata la retroattività agli ufficiali che non abbiano ancora ricevuto promozioni; e crede che l'ostacolo principale a che le sue idee possano essere accolte, consista nella ripugnanza a modificare lo stato dell'Annuario militare. Ora l'Annuario militare non è, come disse l'onorevole Vischi, il Corano; è invece semplicemente l'effetto dell'applicazione della legge in base a diritti acquisiti. E l'onorevole Vischi deve considerare che se, con la proposta sua, si farebbe cosa utile a qualche ufficiale, si recherebbe, d'altra parte, sensibile danno alla gran massa degli ufficiali che hanno acquisito il diritto di occupare quel posto di anzianità che è loro spettato in conseguenza del fatto che altri ufficiali hanno chiesto di essere collocati in disponibilità per motivi di famiglia.

Ora l'onorevole Vischi deve sapere che il chiedere o no l'aspettativa per motivi di famiglia a causa di questa penalità, diciamo così, che l'accompagnava, della perdita dell'anzianità, è stata evitata negli scorsi anni da un gran numero di ufficiali, con gravi e reali sacrifici di interessi di famiglia e patrimoniali. Quindi, se noi venissimo a sanzionare il principio di retroattività che egli raccomanderebbe alla Camera, verremmo a commettere una ingiustizia per un grandissimo numero, e un piccolo favore per alcuni. È questa la ragione per cui io, con rincrescimento, non posso associare la mia modestissima parola in appoggio al desiderio esposto dal mio amico personale Vischi. All'onorevole Lucifero non ho nulla a rispondere, con mio rincrescimento, perchè egli ha rivolto al ministro della guerra, e a proposito di argomenti amministrativi, osservazioni molto opportune, ma che non hanno attinenza col disegno di legge in discussione.

In ultimo, e per non tediare nuovamente la Camera, credo opportuno dichiarare che, anche per le varianti all'articolo intorno a

cui risulterebbe, secondo la relazione distribuita, un dissenso fra Commissione e Ministero, siamo pienamente d'accordo, perchè il ministro accetta il testo della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. L'onorevole Vischi, dopo alcune parole gentili, ha finito col chiamare strana ed eccentrica l'interpretazione data dal ministro...

Vischi. Dall'amministrazione!

Pelloux, ministro della guerra. No, dal ministro, perchè sono io che ne rispondo.

... data dal ministro alle leggi ed ai regolamenti.

Alla mia volta potrei rispondere che parmi molto strana ed eccentrica l'interpretazione data da lui a questa legge; ma me ne astengo.

L'onorevole Vischi ha detto che è stato un bene che questa legge non sia stata votata prima della chiusura dei lavori parlamentari nel luglio scorso. Invece è stato un male grandissimo: e l'ha, senza accorgersene, detto poi egli stesso; perchè se la legge, come io ne pregai la Camera, fosse stata approvata allora, tutto ciò che l'onorevole Vischi domanda oggi sarebbe già stato fatto.

Inoltre egli non ha esattamente interpretato il decreto del 2 luglio 1896. Perchè fra le altre cose egli ha detto che con tale decreto si è abbreviato di sei mesi il periodo di due anni prescritto dalla legge. Ora io dico all'onorevole Vischi che tale prescrizione nella legge non c'è. Se lo avesse voluto dire avrebbe stabilito che, per il periodo transitorio, ciascun ufficiale avrebbe dovuto essere congedato due anni dopo di aver compiuto il limite di età.

Invece la legge ha voluto soltanto graduare, ed evitare un movimento troppo cospicuo in una volta sola. La legge non ha detto che non si dovesse fare prima di due anni, ma ha detto che doveva farsi nel termine di due anni. E l'onorevole Vischi ha forse dimenticato, per esempio, che qualche ufficiale il quale sarà messo in posizione ausiliaria al 31 dicembre 1897 avrà l'età prescritta, più tre mesi.

Quindi l'interpretazione che l'onorevole Vischi ha data alla legge, prima, ed al decreto, dopo, non è esatta.

Io ho insistito perchè questa legge fosse approvata prima del 31 dicembre, perchè così un certo numero di ufficiali che avrebbero diritto di essere promossi, potranno essere

salvati. Non mi dica poi l'onorevole Vischi che dovevo far registrare con riserva certi decreti, perchè io non posso per comodo di altri violare il regolamento: e la Corte dei conti avendo dato una interpretazione perfettamente legale alla legge, come potrei dirle di registrare con riserva un decreto che so illegale?

L'onorevole Vischi forse mi darebbe ragione, ma la Camera mi darebbe torto.

Egli dice pure che io dovrei promettere, o quasi, una disposizione transitoria per quelli ufficiali che hanno dovuto lasciare il servizio attivo per il fatto di non essere stata votata la legge nel luglio scorso.

Ma come vuol che si torni su una cosa già fatta? Ci vorrebbe una legge nuova, speciale, che dicesse: « i tali ufficiali sono richiamati in servizio attivo, e sono promossi. »

Questo si è fatto una volta sola, e sa per chi, onorevole Vischi? pel generale Sirtori.

Io son disposto a fare tutto quello che la legge ed il Decreto Reale del 2 luglio mi permettono, ma non mi si dica che l'interpreto stranamente. D'altronde la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, su richiesta di alcuni interessati, hanno dato risoluzione negativa ai ricorsi avanzati dagli ufficiali.

Quanto, poi, all'articolo 61, il ministro non ha alcuna latitudine e deve eseguire la legge.

Si può non badare a qualche giorno di differenza, ma non vi è alcun diritto da accampare.

Per questa parte, dunque, non mi pare di dovermi dilungare di più.

Alla questione della interpretazione dell'articolo 53 ha già risposto l'onorevole relatore, ed io non posso che associarmi alle sue considerazioni. Perchè se anche la legge nuova avesse pur lontanamente dovuto avere la interpretazione che le dà l'onorevole Vischi, ma perchè dovremmo noi fermarci ai soli ufficiali che sono ancora nello stesso grado? Perchè non rinviare il numero di tutti quelli che hanno perduto un anno di anzianità? Non c'è una ragione al mondo che giustifichi una *enormità* di trattamento come quella suggerita dall'onorevole Vischi.

Ed ha detto benissimo l'onorevole Maurigi: qui siamo in questione di Codice, se non di Corano; è questione non soltanto della legge di avanzamento, ma anche di quella sullo stato degli ufficiali, che è la legge organica, di base per il personale degli ufficiali dell'esercito.

E ripeto anche, col relatore, che l'ufficiale che ha finito il suo anno di aspettativa e che poi ha preso il suo nuovo posto nell'*Annuario*, ha preso il posto che la legge gli assegna, e non si potrebbe, senza violare quella legge, ricambiarlo nuovamente a danno di chi è venuto a risultare prima di lui; questo è evidente. Allora si che sarebbe il caso di invocare il Consiglio di Stato e la IV Sezione per gli ufficiali saltati in tale maniera contro ogni principio di giustizia e di equità!

L'onorevole Vischi ha detto che io ho fatto strazio della giusta interpretazione della legge. Ma io invece la ho interpretata il più benevolmente possibile: tanto che, per esempio, anche agli ufficiali che erano in aspettativa per un anno o per motivi di famiglia o per infermità non contratte in servizio, e che ne avevano trascorsa anche una parte soltanto al momento della legge nuova, pel tempo che ancora dovevano restarvi non fu dedotta la anzianità. E voi vedete che questa è un'interpretazione benigna veramente.

Comprendo che si possa anche venire qui a difendere gli interessi personali di taluni ufficiali, per quanto la disciplina dell'esercito non ci guadagni, e per quanto sia anche strano; ma almeno lo si faccia senza lanciar rimproveri che io dichiaro di non meritare in alcun modo.

Associandomi, quindi, a quello che ha detto il relatore, mi dispiace di dire all'onorevole Vischi che non posso accettare l'emendamento all'art. 53. Accetto però, ma soltanto come raccomandazione, quello che è stato detto per l'art. 9 e in relazione all'art. 61.

Ed ora prego la Camera di considerare che questa è una legge urgentissima, perchè contiene disposizioni assolutamente necessarie, direi, per potere applicare razionalmente la legge del 2 luglio 1896 come lo stesso Senato ha riconosciuto. Prego quindi la Camera di votarla senza creare difficoltà con nuove formule. Se poi all'infuori di queste questioni già trattate, vi potessero essere altre proposte, esse possono essere riserbate: perchè (lo dico qui incidentalmente) dovendo essere tra poco ultimata la serie dei decreti coi quali la legge di ordinamento ha il suo effetto, sarà necessario qualche ritocco alla legge di avanzamento: ritocco che mi propongo di ripresentare nella prossima primavera. Ma per ora chiedo vivamente che la legge sia approvata così come è.

L'onorevole Lucifero ha parlato del personale permanente dei distretti: orbene, io riconosco la giustezza delle sue osservazioni, e posso assicurarlo che tra poco tutto sarà regolato. Quando gli ho fatto quel segno, che ha osservato, mentre ei parlava, intendevo appunto dir questo: che mancano 27 giorni al 31 dicembre, e che per quel giorno tutto sarà accomodato.

Non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole Vischi ha chiesto di parlare per fatto personale. Lo accenni.

Vischi, della Commissione. L'onorevole ministro...

Presidente. Dica quale è il fatto personale.

Vischi, della Commissione. È implicito e lo dico subito.

L'onorevole ministro, che pure ha voluto ricordare la cordialità dei rapporti personali che sono fra noi, mi ha rimproverato di avere usato frasi, che in verità, se rivolte a lui, sarebbero state poco deferenti.

Pensatamente, onorevole Pelloux, ho parlato non di Lei, ma dell'amministrazione della guerra: perchè so che la legge non è sua, ed il decreto pure non è suo; ma l'una e l'altro sono del generale Ricotti. Io, per non discutere il nome di un assente, mi son servito di una frase generica, ed ho detto: *l'amministrazione della guerra*; ma poichè Lei lo vuole, dico che ho inteso di rivolgere le mie censure al generale Ricotti, per illustre ed autorevole che egli sia.

Dice l'onorevole ministro: avete cominciato col dire che è stato un bene ritardare questa discussione; avete continuato col rilevare che il ritardo di questa discussione ha portato del male; in altri termini, voi dite e disdite nella maniera più strana.

L'onorevole ministro che mi voleva vincere in gentilezza questo rilievo non l'ha fatto; ma lo faccio io, perchè apparentemente mi toccherebbe.

No, onorevole ministro; è stato un bene il ritardo, perchè, altrimenti, avremmo discusso affrettatamente; è stato un male, per la ritardata applicazione dell'articolo 9, su cui siamo d'accordo tutti e due. Ma il bene resterebbe sa quando? Quando Lei, invece di afferrarsi a questo benedetto disegno di legge, cedesse un pochino, ed accettasse le proposte di disposizione transitoria da me presentate.

Dal momento che Lei ha accettato già una modificazione portata da noi della Commissione, e quindi ha accettato di portare novellamente in Senato questo disegno di legge, faccia anche un passo di più, per amore di giustizia.

Mi ha detto l'onorevole ministro: ma io non sono, poi, così duro come credete; già penso ai benefici futuri.

Onorevole ministro, siamo già a discutere dopo pochi giorni delle conseguenze della legge del 1896; e Lei, in nome di quel tale Annuario (che, dopo quel che mi ha detto, è diventato, per me, altro che il Corano!) mi dice di non poter far nulla; cosa fatta capo ha! Quando verrà quest'altra modificazione, alla quale Ella allude ora, chi sa dove andremo a trovare questi ufficiali, per beneficiarli: forse tra gl'impiegati di ferrovia, tra i commessi di studio, tra i portinai o qualche cosa di simile! Perchè non provvedere ora?

Al mio amico personale Maurigi, che ringrazio per la sua gentile risposta, debbo dire che io, più che limitarmi alla manifestazione di un desiderio, ho fatto precisamente la proposta di un emendamento; e mi auguro che egli, ormai borghese come noi, grasso e aristocratico, ma borghese come noi, (*Si ride*), senta quei principî di equità che, non già per mancanza di cuore, ma per rigidità della sua posizione, l'onorevole ministro della guerra difficilmente può sentire, ed accetti quella mia proposta diretta a rendere giustizia a coloro ai quali la legge del 1896 l'aveva solennemente promessa.

L'onorevole ministro dice: voi, misero profano, che vi attentate a parlare di cose così astruse, non sapete una cosa: quando un ufficiale per una ragione qualsiasi esce dai ruoli e poi ci ritorna, è collocato là nel Corano dell'Annuario militare; e badate: questo che gli accade dev'essere da lui considerato come un terno al lotto: se piglia, piglia promozione, avanzamento: lo dice l'Annuario? Va tutto a suo favore; quella sua posizione è intangibile, perchè questa gli è fatta di fronte ai terzi, si capisce bene, dall'Annuario.

No, onorevole ministro: io non debbo discutere di fronte ai terzi, ma di fronte al mio diritto, e questo è sanzionato dalla legge; e quando vi è una legge, peggio per voi se non sapete o se non potete applicarla a favore di tutti; rispettate il mio diritto e

poi lasciate agli altri, se si sentiranno lesi, di ricorrere a chi di dovere. Questo è l'obbligo vostro. Ora, onorevole ministro, perchè promettere tarde riparazioni e non fare fino da questo momento quello che la legge consente di poter fare?

Dirò un'ultima parola ed avrò finito. Ella, onorevole ministro, mi ha dato una risposta altezzosa intorno all'applicazione del Decreto Reale in seguito all'autorizzazione contenuta nell'articolo 61 della legge 2 luglio 1896. Ebbene, ora che abbiamo fatto tra noi la pace, mi permetta che le dica che, altra volta, Ella fu uomo di cuore migliore.

Allora, forse perchè aspettava l'approvazione della legge, Ella che sa insinuarsi nell'animo di tutti, vide la necessità di calmarmi e mi disse qualche cosa che faceva sperare. Oggi è montato in furia e dice: voi discutete di che? Nientemeno che del Decreto!

Noi, onorevole Pelloux, possiamo attaccare anche questo Decreto, se non è in conformità della legge; perchè sono poteri legislativi che abbiamo delegato, ma dei quali ci riserviamo sempre il diritto di discutere. Ora la legge dice: in due anni si deve liquidare la posizione di questi ufficiali che hanno raggiunto il limite di età. Il Decreto effettivamente non parla di anni: parla di 18 mesi.

Lei potrà discuterla come vuole: la sua conclusione è sempre quella di promettere di non stare al rigore delle parole. Questo noi non dobbiamo tollerare: non dobbiamo abbandonare i diritti e gli interessi altrui al buono o cattivo umore dell'amministrazione della guerra, sia pure diretta da una persona così cara e così equanime qual'è l'onorevole Pelloux.

Quindi v'invito, onorevole ministro, a rendere omaggio alla legge, la quale vuole che in due anni e non in diciotto mesi si debba liquidare questa questione. E domando: perchè mandate a casa sei mesi prima ufficiali che possono essere congedati sei mesi dopo, mentre durante questi sei mesi potrebbero ottenere i favori di cui parla la legge all'articolo 9? Veda, onorevole ministro: io ho usato una voce così melliflua da commuovere anche l'onorevole mio amico Branca, per modo di dire! Ella ha riconosciuto che l'articolo 9 si doveva applicare subito, ha fatto tanti tentativi presso la Corte dei conti: se ha ritirato i decreti di promozione, virtualmente il di-

ritto è stato riconosciuto; e perchè non accettare una disposizione transitoria che vi permette di eseguire il vostro pensiero e di conferire questo diritto a questi ufficiali?

Ripeto quello che ho detto prima: qui dell'esercito parliamo tutti: quando non abbiamo altre frasi ad effetto, parliamo dell'esercito con un entusiasmo che è un piacere, anche quando questo entusiasmo è poco giustificato; ma lo facciamo perchè? Pensiamo di salvare così le istituzioni! Ma, o signori, non sono le parole e le frasi ad effetto che mantengono le istituzioni; sopra ogni cosa occorre governare con sentimenti di giustizia.

L'eccessivo rigore è stato sempre eccessiva ingiustizia; quindi è che, onorevole ministro, la prego, malgrado la negativa che Ella mi ha data, di considerare la posizione di questi ufficiali, specialmente di quelli a cui allude l'articolo 9. La prego di accettare una disposizione transitoria circa la posizione degli ufficiali di cui parla l'articolo 35.

Onorevole ministro, è in questo momento che Ella deve discutere la posizione degli ufficiali. Che mi fa che l'Amministrazione l'abbia già risolta? Il lavoro dell'Amministrazione non crea diritti. Ciascuno deve avere i requisiti nel momento in cui il diritto gli si deve riconoscere. Io, onorevole ministro, dopo la difesa fatta qui non accetterei l'incarico di difendere questa causa in altra sede: ma son persuaso che la IV Sezione del Consiglio di Stato darebbe (e non so se sarebbe la prima) una lezione severa all'Amministrazione della guerra, insegnandole, cioè, che cosa significhino la giustizia e l'equità. Dia prova, onorevole ministro, di quella bontà d'animo che tutti le riconoscono, e così anche noi voteremo più volentieri questo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Pelloux, ministro della guerra. Debbo dire all'onorevole Vischi che egli ha torto nella sua interpretazione, e che io sono convinto che farei una *ingiustizia*, una somma *ingiustizia*, se facessi quello che egli mi suggerisce. I diritti acquisiti sono acquisiti tanto per gli uni che per gli altri, e l'Amministrazione della guerra farebbe veramente cosa ingiusta, se non se ne preoccupasse, se non fosse custode gelosa di questi diritti.

Scusi, onorevole Vischi, ma non è questo il momento.

Ma io dico di più; tanto la legge come il decreto sono perfettamente informati ad uno spirito solo. La legge assegna un termine di due anni. Se il ministro avesse avuto i fondi disponibili, avrebbe potuto far la liquidazione di tutti, dopo un anno, dopo sei mesi ed anche subito.

E che lo spirito della legge sia questo, lo si rileva dal fatto che per i maggiori generali è fissato il limite di 62 anni, per i tenenti generali comandanti di divisione 65 anni, e pei comandanti di Corpo d'armata 68 anni: oppure per essi il decreto 2 luglio 1896 non ha stabilito neanche un giorno di periodo transitorio.

Quindi, ripeto, si tratta di una questione d'interpretazione di legge completamente sbagliata.

L'onorevole Vischi dice che è una ingiustizia del Ministero, ed io gli dico che tanto il Consiglio di Stato, che la Corte dei conti hanno interpretato la legge, come la interpreta il Ministero.

E poi: che razza di giustizia può essere, domando io all'onorevole Vischi, quella che dirà che un ufficiale, per esempio, perchè è ancora nel grado che occupava quando era in aspettativa ha avuto un vantaggio, ed è stato salvato dalla posizione ausiliaria, mentre un altro, o meglio tanti altri, non hanno potuto fruire di quel vantaggio?

Vischi. Adesso viene la legge.

Pelloux, ministro della guerra. Ella dice questo, ma tutti gli altri dicono il contrario.

Vischi. No.

Pelloux, ministro della guerra. Del resto, siccome è impossibile discutere in simili questioni, aspettiamo che venga un ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Io lo aspetto tranquillo, perchè sono sicuro di avere agito secondo la legge, secondo la giustizia, e secondo l'equità.

E poi un'altra cosa debbo dire. L'onorevole Vischi ha preso un equivoco. Non ho assolutamente lasciato capire che avrei proposto delle varianti alla legge d'avanzamento per sistemare questo affare.

L'ho spiegato bene, e l'onorevole Lucifero certamente l'ha compreso. Io ho detto che questa legge era urgente, perchè bisognava che fosse votata per far funzionare la legge del 2 luglio 1896; mentre non si sa dove si andrebbe, se si continuasse nello stato attuale. Ho detto che io desideravo che la legge

oggi la Camera la votasse come è presentata; ho soggiunto poi che, siccome in seguito ci sarà sicuramente la necessità di qualche ritocco, allora qualche modificazione si potrà fare alla legge di avanzamento. Questo è stato il mio pensiero, non quello, che mi vuol attribuire l'onorevole Vischi. Bisogna essere precisi nella interpretazione, perchè fuori di qui si possono far dire alle nostre parole cose che non volevano dire. Finalmente debbo dire all'onorevole Vischi che mentre la legge, votata nel luglio, avrebbe favorito molti ufficiali, avrebbe nello stesso tempo portato una maggiore mitezza nell'applicazione dell'articolo 61.

Questo è evidente. Egli poi mi viene quasi a far rimprovero delle promesse fatte allora agli ufficiali e non mantenute. Gli dirò che allora eravamo in sede di discussione, e che io speravo, ed avevo il diritto di sperare, di poter avere all'indomani la legge votata.

È naturale che, non votata la legge, tutto è andato all'aria. Cosa mi viene a dire che non ho fatto quello, che avevo lasciato intendere? Se la legge, lo ripeto, fosse stata votata, tutti questi ufficiali eran salvi. Ma che cosa ne posso io, se non è stata votata? Questa è la questione. Quindi non è vero che non ho mantenuto le promesse. Oggi siamo nelle stesse condizioni; perchè se la legge passa, ci son tanti ufficiali, specialmente nell'arma di fanteria, che saran salvati da quel tale articolo 9.

È per questa ragione anzi che prego la Camera di votare la legge, come è stata presentata, senza cambiamenti, senza nuove proposte pericolose.

Presidente. Onorevole Vischi, mantiene il suo ordine del giorno o lo ritira?

Vischi. Signor presidente, il ministro ha dichiarato di respingerlo, o per lo meno, di non accettarlo; io lo ritiro...

Voci da sinistra. Perchè ritirarlo?

Vischi. Bene; lo mantengo, ossequente così al desiderio dei miei amici.

Zeppa. Chiedó di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Zeppa. Intorno all'ordine del giorno dell'onorevole Vischi.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zeppa. L'ordine del giorno Vischi si riferisce ad ufficiali che dovevano essere promossi, e che, solamente pel fatto che la Camera non poté votare la legge nello scorso luglio, furono privati di questo loro diritto.

Ora io chiedo che, almeno per questi, si faccia una disposizione transitoria. Capisco che la foga di promozione degli altri che vengono dopo, spinga a mandar via questi: ma mandarli via in questo modo, solamente, ripeto, perchè la Camera non potè votare la legge nel luglio scorso, quando essi avevano tutti i requisiti per esser promossi, è una indegnità e una ingiustizia.

Io non conosco alcuno di questi ufficiali, non so chi siano; ma il fatto mi pare veramente enorme.

Io quindi prego il ministro di prendere un provvedimento per questi ufficiali. Perchè vuole egli concentrare sulla Camera il rancore di questi ufficiali che si vedono privati dei loro diritti, soltanto perchè la Camera non votò in tempo la legge?

Trovi dunque l'onorevole ministro il modo di riparare a questo guaio, e ad ogni modo prego l'onorevole Vischi di mantenere il suo emendamento.

Pelloux, ministro della guerra. È presto detto! Come volete che il Governo ammetta una disposizione transitoria di cui non conosce la portata?

Questi ufficiali sono in posizione ausiliaria...

Zeppa. Perchè non si è votata la legge!

Pelloux, ministro della guerra. Ma che legge!

Io dichiaro che non si può accettare questa disposizione transitoria, prima di tutto perchè sarebbe un salto nel buio, e poi per quest'altra ragione: dove si mettono questi ufficiali?

Il giorno che si facesse questo trattamento speciale a questi ufficiali molti altri accamperebbero lo stesso diritto.

Zeppa. Ma questo è un caso specialissimo!

Pelloux, ministro della guerra. Come specialissimo?

Zeppa. Sì, perchè la Camera non votò la legge nel luglio scorso.

Pelloux, ministro della guerra. La legge primitiva non aveva previsto questo caso. Ne ho fatto proposta io davanti al Senato.

Ho fatto dunque il possibile perchè l'inconveniente non avvenisse: non ci sono riuscito, la legge ha avuto il suo corso.

È evidente questo!

Ma volete che io applichi le leggi, o non le applichi secondo che piace a voi? Sarebbe bella questa! (*Interruzioni*). La legge è legge!

Dunque, ripeto, mi spiace moltissimo: ma,

poichè non posso andare incontro all'ignoto e non posso creare un'ingiustizia relativamente agli altri, non posso accettare.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro non accetta quest'ordine del giorno dell'onorevole Vischi.

Maurigi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maurigi, relatore. Noi, maggioranza della Commissione, siamo stati designati dall'onorevole Vischi come persone che poco s'interessavano a fatti dell'esercito, ma che se ne interessavano soltanto a parole. Evidentemente l'onorevole Vischi ignora che la maggioranza dei commissari ha appartenuto all'esercito e vi appartiene ancora. Ed a me preme di dichiarare che la Commissione non può accettare nè l'ordine del giorno nè l'emendamento perchè, invece di costituire un vantaggio, costituirebbe precisamente uno di quegli atti che legittimamente sollevano il malcontento nell'esercito, quando improvvidamente si viene ad ispirarsi a sentimenti isolati ed a ledere il diritto di tutti.

Per queste considerazioni la Commissione, associandosi all'onorevole ministro, respinge tanto l'ordine del giorno come l'emendamento dell'onorevole Vischi.

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Io comprendo che, anche se fosse approvato il mio ordine del giorno, non otterremmo quello che chiediamo. Quindi è che io, mentre ritiro l'ordine del giorno, presento un emendamento all'articolo 9...

Presidente. Tenga conto che occorrono dieci firme.

Vischi. Le troveremo. Intanto ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. Allora passeremo, intanto, alla discussione degli articoli.

Veniamo alle singole modificazioni proposte nell'articolo unico del disegno di legge,

Articolo unico.

Alla legge sull'avanzamento nel Regio Esercito in data 2 luglio 1896, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 4, n. 1. *Sostituire:*

1. Aver compiuto il 19° anno di età e non

superare il 28°. Però il limite superiore di età è portato a:

« Trent'anni per la nomina a sottotenente nel corpo sanitario:

« Trentacinque anni per la nomina a capomusica;

« Trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei carabinieri reali ».

Se nessuno chiede di parlare, questa modificazione si intenderà approvata.

(È approvato).

Altra modificazione.

Art. 5, n. 3.

Alle parole: « per quelli di fanteria e cavalleria » *sostituire* « per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e Genio ».

Se nessuno chiede di parlare, anche questa modificazione si intenderà approvata.

(È approvato).

Terza modificazione.

Art. 9.

Dopo le parole: « di un grado superiore » *aggiungere:* « e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resi vacanti nel grado superiore ».

Qui verrebbe l'emendamento dell'onorevole Vischi, il quale vorrebbe che si aggiungesse quanto segue:

« La disposizione dell'articolo 9 avrà effetto dal 10 gennaio 1896 ».

Ma appare che questo emendamento non possa avere sede qui, trattandosi di aggiunte. Ad ogni modo chiedo all'onorevole ministro della guerra ed alla Commissione se l'accettano.

Pelloux, ministro della guerra. Io credo di essere d'accordo con la Commissione nel non accettarlo. Se non abbiamo potuto accettare il suo ordine del giorno, che poi ha ritirato, tanto meno possiamo accettare questo emendamento, che del resto, come bene ha osservato l'onorevole presidente, non troverebbe il suo posto qui.

Presidente. E la Commissione?

Maurigi, relatore. Non l'accetta

Presidente. L'onorevole Vischi lo mantiene.

Vischi. Sicuro.

Presidente. Allora bisognerebbe un po' coor-

dinarlo, bisognerebbe fare un'alinea successivo.

Vischi. Veda, signor presidente: io aveva presentato questo emendamento all'articolo delle disposizioni transitorie della legge. Siccome non ho presente la legge, la prenderemo per riscontrarvi il numero dell'articolo da segnare.

Maurigi, relatore. Se l'emendamento dell'onorevole Vischi dovesse essere approvato, troverebbe il suo posto proprio in questo articolo.

Presidente. Vuol dire che, dal momento che si riferisce alle disposizioni transitorie, sarà un articolo ultimo

Maurigi, relatore. No, no, signor presidente; questo emendamento, che non è accettato né dal ministro, né dalla Commissione, sarebbe precisamente a questo articolo.

Vischi. Salvo la dicitura diversa.

Presidente. La Commissione non ha il testo della legge?

Maurigi, relatore. Sissignore: eccolo qui.

Presidente. Per il momento lasciamo sospeso l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Vischi. E con questa riserva rimane approvato l'articolo 9.

Articolo 10, nuovo capoverso.

« Pel presidente del Tribunale supremo di guerra e marina il limite di età in cui deve cessare dal servizio attivo è stabilito a 72 anni.

Maurigi, relatore. È accettata dal ministro, come ho già detto, la soppressione di questo capoverso.

Presidente. Onorevole ministro della guerra accetta la soppressione?

Pelloux, ministro della guerra. L'accetto.

Art. 12.

In fine aggiungere il seguente capoverso:

« Essi potranno inoltre essere tratti dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zoiatria. »

(È approvato).

Art. 13.

Alle parole: « dimissionari dell'esercito permanente » *sostituire:* « dispensati dal servizio attivo presente. »

(È approvato).

Art. 15, n. 1 ed ultimo capoverso.

Alle parole: « dimissionari dell'esercito permanente » *sostituire:* « dispensati dal servizio attivo permanente. »

(È approvato).

Art. 17.

Alle parole: « esclusi per quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani » *sostituire:* « e della stessa arma e corpo. »

(È approvato).

Art. 24.

Alle parole: « quadri d'avanzamento » *sostituire:* « proposte d'avanzamento. »

(È approvato).

Art. 26.

Dopo le parole: « in ogni corpo » *aggiungere:* « e nell'arma dei carabinieri reali. »

Alle parole: « ed in ciascun corpo » *sostituire:* « in ciascun corpo e nell'arma predetta. »

(È approvato).

Art. 30, primo capoverso.

Alle parole: « quadri di avanzamento » *sostituire:* « specchi di proposte d'avanzamento. »

(È approvato).

Secondo capoverso.

Alle parole: « si compila quadro d'avanzamento » *sostituire:* « si compilano specchi di proposte d'avanzamento. »

(È approvato).

Art. 31, primo capoverso.

Sopprimere le parole: « contenute nei quadri d'avanzamento. »

(È approvato).

Art. 35, secondo capoverso.

Alle parole: « negli esami stessi » *sostituire:* « all'uscita dalla scuola stessa. »

(È approvato).

Art. 36, secondo capoverso.

Alle parole: « ruolo d'anzianità » *sostituire:* « ruolo organico. »

(È approvato).

Art. 40, secondo capoverso.

Sopprimere le parole: « ad anzianità. »

(È approvato).

Art. 47, primo capoverso.

Alle parole: « i tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari » *sostituire:* « gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati. »

Alle parole: « capitani per anzianità » *sostituire:* « per anzianità, al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso. »

(È approvato).

Secondo capoverso.

Alle parole: « dimissionari del » *sostituire:* « dispensati dal ». »

(È approvato).

Art. 53, n. 4.

In fine aggiungere: « La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata dal Decreto Reale da cui sono determinate. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Pozzi. Ha facoltà di parlare.

Pozzi. La disposizione che vorrei aggiungere all'articolo 53 forma parte dell'emendamento proposto all'articolo 62; perciò sono agli ordini della Camera, sia per svolgere, ora, la mia proposta, sia per svolgerla discutendosi l'articolo 62 e l'emendamento suddetto. Ma poichè si tratta, effettivamente, di un'aggiunta da farsi all'articolo 62, credo che l'articolo 53 possa rimanere così come è ora formulato.

Presidente. Sta bene. Passiamo, allora, all'articolo 62, al quale gli onorevoli Tecchio, Rossi Milano, e Pozzo Marco hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 62 aggiungere il seguente capoverso:

« La disposizione dell'articolo 53, n. 4, applicasi anche agli ufficiali che abbiano compiuta l'aspettativa prima della legge 2 luglio 1896, e trovinsi ancora collo stesso grado iscritti nei ruoli dell'esercito permanente. »

Non essendo presenti gli onorevoli Tecchio e Rossi Milano, ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco per isvolgere tale emendamento.

Pozzo Marco, Onorevoli colleghi, non essendo presente il collega Tecchio che, primo, ha proposto questo emendamento fin dallo scorso luglio, quando la Camera deliberò di sospendere la discussione del presente disegno di legge, nè il collega Rossi-Milano che sin d'allora e prima di me vi si era associato, dirò poche parole per illustrarne il concetto.

Del resto la questione coll'emendamento di natura transitoria che proponiamo all'articolo 53 della nuova legge sull'avanzamento nel regio esercito, non è di indole così tecnica da non essere consentito anche a profani di cose militari di esprimere intorno ad essa il proprio avviso. Dirò meglio: la questione è di natura essenzialmente giuridica. Ora, nonostante le dichiarazioni che vennero testè fatte dall'onorevole ministro e dal relatore della Commissione, non esito a dichiarare che lo emendamento non solo non offende il principio della non retroattività delle leggi, ma risponde al principio generale di diritto secondo il quale, in ogni materia d'indole penale, o disciplinare, o di decadenza, quando la legge del tempo in cui avviene un determinato fatto e la legge posteriore sono fra loro discordi, deve applicarsi la legge la cui disposizione sia più benigna, cosicchè la questione non potrebbe venire diversamente risolta, anche senza l'emendamento, perchè non si tratta tanto di aggiungere qualcosa alla legge, quanto di chiarirla, per interpretarla e togliere ogni equivoco e ogni dubbio.

Secondo l'antica legge sull'avanzamento per il computo dell'anzianità si doveva detrarre, senza distinzione, tanto il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia o infermità non provenienti dal servizio, quanto il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego.

La nuova legge del 1896 è venuta molto opportunamente e giustamente a distinguere i due casi essenzialmente diversi, ed ha stabilito che si deve detrarre bensì, nel computo dell'anzianità per l'avanzamento, il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego, ma non si deve detrarre invece il tempo trascorso in aspettativa, per motivi di famiglia, o per infermità, ancorchè non provenienti dal servizio, se non quando la durata di questo tempo raggiunga un anno.

Nella discussione, che già s'era incominciata, nello scorso luglio, del presente disegno di legge, per modificazioni che l'esperienza

ha già dimostrato necessario di introdurre nella nuova legge sull'avanzamento, si approfittò dell'occasione per chiedere che la disposizione più benigna, pel computo dell'anzianità, sia applicata anche a quegli ufficiali i quali si trovino ancora nello stesso grado, ma che compiono l'aspettativa per motivi di famiglia o d'infermità non provenienti dal servizio, sotto l'impero della legge precedente. Così che le Commissioni all'uopo instituite, allorchando dovranno procedere alla compilazione degli specchi di proposte d'avanzamento, non abbiano a detrarre, per codesti ufficiali, nel computo della loro anzianità, il tempo che hanno trascorso nella aspettativa per le cause non dipendenti da loro colpa, e che ho indicato, come non verrà detratto per gli ufficiali i quali abbiano chiesto, o chiedano la aspettativa sotto l'impero della nuova legge.

Ciò posto mi pare esatto quanto ho già avuto l'onore di osservare, che, cioè, per le norme generali d'interpretazione delle leggi, anche senza il nostro emendamento, non ci potremmo esimere, quando si dovrà stabilire l'anzianità per le proposte d'avanzamento, dall'applicare la disposizione più benigna della nuova legge, anche per gli ufficiali che ebbero l'aspettativa sotto la legge precedente. Nè mi pare esatta l'affermazione dell'onorevole ministro, che, cioè, l'anzianità di codesti ufficiali, i quali verrebbero favoriti dall'emendamento, si trova già stabilita dai ruoli, e che la legge precedente abbia già spiegato il suo effetto irretrattabile rispetto ad essi, quando, rientrati in servizio, il loro posto nel ruolo è già stato determinato in base alla legge precedente, e che quindi la nuova legge non possa più essere ad essi applicata, perchè le proposte di avanzamento devono aver per base i ruoli di anzianità.

Con questo ragionamento, o signori, la questione non viene risolta, ma si resta puramente in un circolo vizioso; o almeno si vorrebbe risolverla con un criterio che è affatto materiale ed estrinseco, qual'è il numero di ruolo. Io non credo che i ruoli abbiano un valore assoluto; i ruoli, secondo me, non sono che una guida, un indice dell'anzianità. Ma questa, al momento in cui si deve determinare il diritto dell'ufficiale all'avanzamento, deve essere misurata e determinata in base ai titoli relativi alla carriera dell'ufficiale stesso. E questi titoli debbono essere apprezzati e valutati in base alle disposi-

zioni della nuova legge, se la nuova legge è più benigna in confronto della legge precedente.

E non vale neppure quello che è stato detto or ora dall'onorevole relatore, cioè, che gli ufficiali i quali chiesero il collocamento in aspettativa durante la legge precedente, ben sapevano che il tempo che avrebbero trascorso in aspettativa sarebbe stato detratto nel computo della loro anzianità, perchè anche siffatto ragionamento non serve a risolvere la questione; nè l'onorevole relatore ha osservato che somiglianti effetti vengono prodotti in tutti i casi in cui, di fronte ad una legge più severa e rigorosa, sopravviene una nuova legge più favorevole e benigna.

Nè per ultimo vale il dire quel che pure è stato accennato dall'onorevole relatore, che, cioè, si verrebbe a ledere il diritto di tutti quegli ufficiali i quali, per effetto dell'applicazione delle norme in materia di aspettativa secondo la legge precedente anteposti ora nel ruolo, verrebbero posposti agli ufficiali contemplati nel nostro emendamento; perchè il diritto degli ufficiali, come di qualunque funzionario, all'avanzamento, non può mai essere determinato che in base alla legge vigente, nel momento in cui si deve procedere all'avanzamento; ed in questa materia di diritto pubblico non si possono ammettere diritti acquisiti; poichè il legislatore ha introdotto disposizioni più favorevoli, che eliminano sanzioni di decadenza stabilite dalle leggi precedenti, delle quali tutti hanno diritto di approfittare.

Nè credo possa aver fondamento neppure la supposizione che mi duole di aver udito dall'onorevole relatore, che, cioè, se il nostro emendamento venisse accolto, getterebbe un malcontento nel corpo degli ufficiali.

Si tratta dopo tutto di circa 150 ufficiali che si trovano ancora iscritti nei ruoli dell'esercito permanente, ed ancora con lo stesso grado (quelli che non sono più iscritti nei ruoli dell'esercito permanente, o già hanno avuto un avanzamento non possono più essere contemplati dal nostro emendamento, perchè già hanno il loro stato e grado definitivamente regolato dall'antica legge; e con ciò rispondo all'osservazione dell'onorevole ministro); si tratta, dico, di circa 150 ufficiali appena, cosicchè il limitatissimo spostamento che dovrebbe farsi nei ruoli non sarebbe quel generale sconvolgimento che spaventa l'ono-

revole relatore, ed il danno diffuso sopra la grossa falange degli altri ufficiali di ogni grado sarebbe quasi insensibile, di fronte invece al danno gravissimo, in relazione ai limiti di età per il collocamento a riposo, che risentirebbero i pochi ufficiali ai quali può applicarsi il nostro emendamento.

Non credo poi che al corpo dei nostri ufficiali manchi il sentimento di solidarietà, onde abbiano ad emettere lagnanze, perchè, in applicazione di un principio generale di diritto e di equità, si venga a fare un più benigno trattamento a pochi ufficiali, i quali, non per la loro colpa, ma con loro rammarico e loro danno, hanno dovuto chiedere l'aspettativa, ancora sotto l'impero della legge, che si modificò appunto perchè si riconobbe meno giusta o soverchiamente severa e rigorosa.

Spero quindi che la Camera vorrà fare buon viso al nostro emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi, che ha pure presentato un emendamento; esso è il seguente:

Alla fine dell'articolo 62 aggiungere:

« La disposizione dell'articolo 53 n. 4 dovrà applicarsi anche agli ufficiali, che abbiano compiuto l'aspettativa prima della legge 2 luglio 1896, e si trovino tuttavia collo stesso grado iscritti nei ruoli dell'esercito permanente. »

(Non è presente).

Non essendo presente l'onorevole Vischi, l'emendamento s'intende ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzi.

Pozzi. Onorevoli colleghi, dirò poche parole per appoggiare l'emendamento proposto dai colleghi Tecchio, Rossi-Milano e Pozzo Marco.

In sostanza mi pare che le ragioni delle disposizioni proposte rispondano ad un tempo alla legalità ed alla giustizia.

La legge del 2 luglio 1896 ha voluto in sostanza sanzionare il principio: che allora quando l'aspettativa sia stata domandata dall'ufficiale per necessità, sia fisica (infermità), sia morale (motivi di famiglia), e non si prolunghi oltre un anno, non faccia perdere l'anzianità. E noi abbiamo allora sanzionato questo principio, perchè ci parve giusto e doveroso.

Oggi si tratta di esaminare se questo principio si debba applicare anche a quegli ufficiali, i quali, pur domandando oggi ed essendo oggi nelle condizioni dell'avanzamento, abbiano avuto la aspettativa anteriormente alla legge del 2 luglio 1896. Ed a questo proposito dall'onorevole ministro abbiamo udito sostenere in quest'Aula teorie sui diritti acquisiti, che farebbero arrossire il suo e nostro collega Gianturco, che scrisse sulla questione della retroattività in tema di diritto pubblico

parole precisamente opposte in un'opera pregevolissima, e che tutti gli studiosi di cose legali conoscono. Appunto perchè in questa materia non si può parlare di diritti acquisiti e la sezione IV del Consiglio di Stato ha già deciso, che in tema di diritto pubblico e d'ordine pubblico non si può parlare di diritti acquisiti.

E poi, onorevoli colleghi, se fu fatta una legge nuova sull'avanzamento, lo fu perchè abbiamo creduto miglior cosa di cambiare sistema in tutto od in parte nel tema dell'avanzamento, e perchè abbiamo creduto di attuare in proposito qualche cosa che credevamo più giusta. Allora è possibile pensare che questa legge nuova, che ha cambiato qualche cosa, non abbia portato variazioni, non nei diritti acquisiti, ripeto, qui non ci sono, ma nelle aspettative, nelle speranze?

A tutto ciò si riduce la questione.

Poichè la legge nuova ha sanzionato, ritenendola più giusta, in tema di diritto pubblico, una disposizione più benigna, son d'avviso, come lo era il collega Pozzo, come lo erano i proponenti l'emendamento, che non vi sarebbe nessun bisogno di una legge dichiaratoria per dissipare le dubbiezze, ma invece il bisogno c'è, onorevole ministro, o, almeno, l'opportunità.

Io non credo, come crede l'onorevole ministro, che la Sezione IV del Consiglio di Stato potrebbe cambiare l'avviso, solennemente preso nel 1890, sotto la presidenza del compianto Spaventa, non lo credo affatto, ma tuttavia devo notare che davanti alla Sezione IV del Consiglio di Stato vi sono parecchie di queste cause pendenti, il che vuol dire che, per lo meno, si dubita, e se si dubita, se vi sono cause pendenti, perchè allora non devesi risolvere legislativamente il quesito, per modo che le dubbiezze non siano più punibili, per modo che le molte, le troppe liti, che si fanno nel nostro paese, possano essere composte? Onorevoli colleghi, in questa materia non si può nemmeno parlare (se anche la legge potesse essere interpretata, come interpretata la vuole il ministro) in questa materia non si può parlare di diritti acquisiti. Noi abbiamo sanzionato nella Legislatura passata, perchè lo abbiām creduto cosa giusta, che chi va in aspettativa, senza una colpa, quando vi stia meno di un anno, non debba perdere l'anzianità. Ora è possibile immaginare che i terzi abbiano diritti acquisiti

contro costoro? È possibile immaginare il diritto acquistato in conseguenza della malattia di un collega? Si viene infatti a questa enormità: acquisto un diritto perchè il mio collega si ammala. È qualche cosa che non può seriamente discutersi, onorevole ministro, e se le cose sono in questi termini, credo questa la sede per fare una tale discussione, come si disse quando si discuteva intorno a questa legge, che gli onorevoli Compans e Sacchi insistevano a chiamare organica, e che voi, onorevole ministro, insistevate a chiamare una legge di semplici ritocchi.

Fino d'allora si mise in evidenza come effettivamente fosse reclamato dalla giustizia più rigorosa che le disposizioni benevole della legge nuova, informata a principii di giustizia, non venissero paralizzate dalle disposizioni della legge vecchia.

Così stando le cose, onorevoli colleghi, credo sia opera vana il rispondere, come rispondeva allora il sotto-segretario di Stato per la guerra, nella seduta 13 luglio 1897, che questi ufficiali, i quali chiesero l'aspettativa, quando vigeva la legge vecchia del 1852, ben sapevano, chiedendo l'aspettativa, di perdere l'anzianità.

Ma, onorevoli colleghi, è una ragione contestata?

Si può andare incontro a conseguenze giuridiche, quando si tratta di atti volontari, non quando si tratta di atti necessari. Volete dire, onorevole ministro, che l'ufficiale che domanda l'aspettativa per infermità, debba esser considerato come quello che la domanda per diporto o per istruzione?

Ma se la legge del 1896 ha voluto distinguere, appunto in omaggio alla giustizia, l'aspettativa domandata volontariamente o per motivo di libera scelta, dall'aspettativa resa necessaria; questa distinzione deve essere applicata a quegli ufficiali che, costretti dalla necessità, domandarono l'aspettativa quando non vigeva ancora la nuova legge, ma che erano e sono nella condizione dell'avanzamento, allorquando già vigeva la legge presente. Quindi non credo di dover intrattenere lungamente la Camera sopra questo principio; tanta è la giustizia e la evidenza con cui esso s'impone all'approvazione dei colleghi.

Non ho bisogno d'insistere e mi basta di riassumere l'appoggio che *toto corde* vengo a portare all'emendamento proposto dai col-

leggi in questo senso. La legge sopravvenuta, informata a principii più benevoli, di pieno diritto dovrebbe giovare a coloro, i quali domandano e sono in condizioni d'avanzamento oggi, ed abbiano nel loro bilancio un'aspettativa chiesta ed ottenuta per necessità fisiche o morali negli anni passati. Credo che ciò sia di diritto; ma se una dubbiozza si potesse avere al riguardo, sarebbe opera veramente buona ed utile quella di sanzionare legislativamente che cotesta dubbiozza non è più possibile, e che quindi le cause che al riguardo sono avviate davanti al supremo magistrato amministrativo non hanno più ragione di essere. Ciò che credo non sarebbe l'ultimo fra i vantaggi dell'emendamento. *(Benissimo!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa. Intorno alla grave questione, su cui hanno già parlato altri colleghi, non intratterò la Camera.

Parlo della più piccola, direi della più meschina, la questione, cioè, per la quale pochi ufficiali (cinque o sei, credo, non più) se fosse stata discussa e votata la legge nel luglio avrebbero avuto diritto che non solo il ministro, ma la stessa Corte dei conti rendesse loro giustizia, il che non fu fatto solo perchè mancava la legge.

Ho inteso, entrando in quest'Aula (e solo per ciò ho chiesto di parlare), ho inteso una cosa che a me è parsa enorme, cioè ho inteso dire dal ministro, essere giustissimo che si comprendessero nella legge gli ufficiali, che avevano diritto all'avanzamento; ma la legge non fu votata, e l'onorevole ministro si è rivolto alla Corte dei conti; però la Corte dei conti ha detto: se non vi è una legge io non posso riconoscerli. Ora, onorevole ministro, questa legge sta davanti al Parlamento: è possibile che per il solo fatto che la Camera non potè discutere e votare questa legge nel luglio passato non si possa correggere una ingiustizia, un fatto così enorme, una immoralità come questa?

Non facciamo dunque riversare sulla Camera l'odiosità di una ingiustizia prodotta dal solo fatto che la Camera, per prendere le vacanze, non ha votato in luglio la legge.

È giusto tutto ciò?

A me pare di no. Prego quindi l'onorevole ministro della guerra di essere più arrendevole, e la Camera di rimediare ad una

ingiustizia, poichè, sebbene sembra trattarsi di un piccolo fatto, ma esso perturba l'esercito, e d'altra parte il riportare l'effetto di questa legge al giugno 1897 non mi pare che arrechi alcun danno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. La scorsa estate, quando i calori incalzavano e la Camera voleva prendere le vacanze, io feci un giorno osservare che, prima della proroga, sarebbe stato necessario discutere questa legge, prevedendo appunto che, in caso contrario, alcuni diritti sarebbero stati violati. *(Interruzione dell'onorevole Zeppa).* L'onorevole Zeppa dimentica la natura di una legge di avanzamento basata sopra i limiti di età; dimentica che giorno per giorno, accanto a quelli che perdono diritti sorgono altri che li acquistano...

Zeppa. Ma perchè li hanno perduti?

Marazzi. Mi lasci parlare, come io ho lasciato parlare Lei. Li hanno perduti perchè non c'era la legge. Ora... *(Interruzione).* Ma mi lasci parlare! Ella si preoccupa, e ciò fa l'elogio del suo buon cuore, di coloro che sarebbero sacrificati. Ed io le osservo che se venisse adottata una sanatoria che ripristinasse i diritti perduti da quelli che Ella difende, vi sarebbero altri che verrebbero sacrificati invece di questi. *(Interruzione).* E non può essere diversamente, perchè grado per grado, arma per arma, noi abbiamo determinato il numero dei posti, e questo numero è completo. Il ministro non può aumentarlo e se l'aumentasse la Corte dei Conti respingerebbe il suo decreto.

Certamente quando si esamina il singolo caso il ragionamento conduce all'assurdo. Per salvare gli uni si sacrificano gli altri. L'onorevole Pozzi sostiene che non esistono diritti acquisiti. Ma come non ci sono diritti acquisiti? Ma le leggi perchè si fanno se non per stabilire diritti e doveri? Ma lo stato degli ufficiali per che cosa si è fatto? Perchè noi sempre diciamo essere necessaria una legge sullo stato degli impiegati? Appunto per assicurare la loro carriera. E appunto la legge sullo stato degli ufficiali fu fatta per garantire il loro avvenire. Ma l'onorevole Pozzi dice: è giusto che perchè uno è infermo un altro ne profitti? Ma, onorevole Pozzi, è giusto forse che quando un uomo muore ce ne sia un altro che ne pigli l'eredità? Il suo ragionamento porterebbe a questo, cioè a sta-

bilire che quando uno domanda l'aspettativa per motivi di salute dovrebbe sempre conservare il suo posto. Perché? Ma Ella vede bene che vi è il limite dell'anno; ora col suo ragionamento non capisco perchè ci si dovrebbe fermare all'anno. È forse in potere dell'uomo aver l'infermità per un anno e non per un anno e un giorno? Dunque non si deve scendere a casi così particolari. Una legge sopra i limiti d'età deve informarsi all'interesse generale, altrimenti per salvare tutti, non si riuscirà mai a nulla. Noi abbiamo fatto questa legge basata sopra un grande interesse dell'esercito: se la si sconvolge con i casi eccezionali, andremo incontro all'assurdo.

Oggi crediamo di salvare un dato numero di persone, fatto questo salvamento, l'indomani avremo reclami basati sopra precedenti, cui non avremo la forza di resistere.

Pozzi. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Parli.

Pozzi. Il collega Marazzi mi ha attribuito una opinione diversa da quella da me enunciata per poter sostenere che quella mia conduceva all'assurdo.

Ho sostenuto e sostengo che, in questa materia di diritto pubblico, non è possibile, senza dire una eresia giuridica, parlare di diritti acquisiti. Ho sostenuto e sostengo che quando si sancisce una legge nuova, la quale tempera gli effetti dannosi di un fatto non volontario, questa deve applicarsi. E non è esatto che si tratti di eccezione; sarebbe veramente cosa eccezionale che noi sancissimo che i benefici della legge nuova non si debbano applicare a coloro che nelle stesse condizioni si trovavano quando chiesero l'aspettativa. Mentre non bisognava mai perdere di vista che la legge la quale noi abbiamo sanzionato nel 1896 ha voluto introdurre, perchè si imponeva per giustizia, una distinzione fra l'aspettativa chiesta per necessità e quella chiesta per volontà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Maurigi, relatore. Io non credevo di dover rientrare in questa discussione; ma dopo che l'onorevole Pozzi ha avuto la bontà di trasportarla sopra un terreno puramente giuridico, bisogna pur che qualche cosa a lui risponda sopra questo terreno che è assoluta-

mente estraneo a chi ha l'onore di parlare in questo momento.

L'onorevole Pozzi non ha un'idea chiara della portata giuridica della legge dello stato degli ufficiali, e viene dinnanzi alla Camera con molta sicurezza a dire che i giuristi arrosirebbero delle teorie che sono state sollevate da questo banco, dimenticando che egli verrebbe a consacrare la più grande violazione a quel principio generale di diritto che è la retroattività delle leggi.

Si è parlato di assimilazione agli effetti dell'aggravamento della pena nel Codice penale; è un paragone fatto dall'egregio suo omonimo di sinistra; esso non è molto felice, ma io lo accetto volentieri; perocchè qui non si tratta di far grazia, ma di far giustizia. Ciò che, invece, sostiene l'onorevole Pozzi insieme con altri egregi colleghi sarebbe una grazia fatta a pochi in base ad una grave ingiustizia commessa a danno di circa 12,000 ufficiali.

Infatti l'onorevole Pozzi ha detto che qui si tratta di soli 240 ufficiali: orbene, poichè la Camera ha voluto la legge sui limiti di età, l'essere promosso un giorno prima, o un giorno dopo significa continuare o no la carriera; ed accordando un favore a questi 240 ufficiali si verrebbe a togliere un diritto ad altri 12,000 che l'hanno già acquisito in forza di una legge.

Non debbo ricordare alla Camera il valore che ha assunto nella legislazione nostra ed in quella straniera, il principio che regge la legge sullo stato degli ufficiali.

Ricorderò solo che la Cassazione francese, nel 1830, riconobbe il diritto agli ufficiali francesi che rifiutarono a prestare giuramento al nuovo governo del Re Luigi Filippo di conservare il grado che avevano precedentemente in forza della legge sullo stato degli ufficiali, legge che, poi, nel 1852 fu adottata quasi integralmente negli Stati Sardi.

Con ragioni opposte che sono suggerite da un sentimento generoso, che io ammiro, perchè qualunque sentimento che parte dal cuore ha diritto alla più larga indulgenza, si tratterebbe di fare, o signori, una vera e reale ingiustizia la quale scuoterebbe dalle sue basi il diritto acquistato da tutto il corpo dei nostri ufficiali. Quindi esorto la Camera a non accettare l'emendamento che sarebbe assolutamente, oso dirlo, antipatriottico. (*Diniegli a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Pelloux, ministro della guerra. Io non posso, malgrado tutto, far altro che associarmi ancora una volta alle considerazioni testè fatte dall'onorevole relatore. Si fa qui una grande confusione. L'onorevole Pozzo è arrivato a dire: cosa venite a parlare di ruoli di anzianità? Questi sono soltanto una guida. Ma come! Essi rappresentano dei diritti acquisiti, checchè se ne dica! Ed è precisamente la legge sullo stato degli ufficiali che entra in questa questione. Poichè, se la Camera vuol saperlo, questa disposizione entra più che altro di straforo nella legge di avanzamento, e specialmente c'entra come conseguenza di analoga disposizione che era stata introdotta nella legge della marina.

Ma la disposizione tocca essenzialmente il codice vero dell'esercito, che è lo stato degli ufficiali. Ora questo stato degli ufficiali e la legge di avanzamento (che qui vedete soltanto in articoli slegati e modificati) sono precisamente la base assoluta dell'ordinamento del nostro corpo di ufficiali. Qui si propone una vera retroattività, perchè il giorno in cui gli ufficiali venivano collocati in aspettativa per motivi di famiglia o per motivi di salute non provenienti dal servizio, la legge primitiva stabiliva in modo assoluto che essi avrebbero perduto un anno di anzianità; quindi quando rientravano prendevano un nuovo posto, in modo che, se ci sono degli svantaggi, si aveva d'altra parte anche dei diritti acquisiti da rispettare. Secondo voi, potrebbe essere tolta la promozione ad uno che vi ha diritto, e che sta per cadere nel limite di età, se voi date il posto ad ufficiali che non avrebbero mai dovuto pretenderlo; dunque voi fate il danno dei terzi, e così potrebbero essere tolti dall'esercito attivo per ragione di età degli ufficiali che non dovrebbero essere tolti, senza quella stranissima interpretazione che si vorrebbe. Io quindi prego vivamente la Camera di respingere l'emendamento in discussione, e votare la legge come le è presentata.

In quanto all'onorevole Zeppa debbo dire che egli è entrato in un altro emendamento sul quale è già stato deliberato, e che non ha nulla che fare coll'articolo 65.

Zeppa. L'ho dichiarato.

Pelloux, ministro della guerra. Prego quindi ancora una volta la Camera di approvare la legge così come è perchè non succeda che, vo-

lendo fare il bene degli ufficiali, si finisca poi per farne il danno.

Presidente. Pongo dunque a partito gli emendamenti i quali non sono accettati nè dalla Commissione nè dal ministro.

Rileggo quello degli onorevoli Tecchio, Rossi Milano e Pozzo.

Alla fine dell'articolo 62, aggiungere il seguente capoverso:

« La disposizione dell'articolo 53, n. 4, applicasi anche agli ufficiali che abbiano compiuto l'aspettativa prima della legge 2 luglio 1896, e trovinsi ancora con lo stesso grado iscritti nei ruoli dell'esercito permanente ».

Coloro che approvano questo emendamento vogliono alzarsi.

(Si fa doppia prova e controprova).

Essendo dubbia la votazione, procederemo per divisione.

Coloro i quali approvano l'emendamento passeranno a sinistra; coloro che lo respingono, passeranno a destra.

(Si fa la votazione per divisione).

L'emendamento è approvato.

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Voci. Siamo in votazione. *(Rumori).*

Altre voci. È finita la votazione. *(Rumori).*

Presidente. L'emendamento è stato approvato: che cosa vogliono? *(Applausi).*

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Pelloux, ministro della guerra. In seguito alla votazione di quest'emendamento, prego la Camera di sospendere la discussione di questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare un disegno di legge.

Branca, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazione alla legge sulla tassa per concessioni governative.

Presidente. Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Passiamo ora alla votazione segreta sul disegno di legge già oggi approvato per alzata e seduta:

« Tombola a favore dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai italiani ».

Si faccia la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Agnini — Aguglia — Alessio — Aliberti — Angiolini — Arlotta — Arnaboldi — Avellone.

Baccelli Alfredo — Bacci — Barzilai — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biscaretti — Bocchialini — Bonardi — Bonaviglia — Bonfigli — Bonin — Bonvicino — Boselli — Branca — Brunetti Eugenio — Brunialti.

Caetani — Calabria — Calissano — Calleri Enrico — Capoduro — Cappelli — Carcano — Carmine — Carpaneda — Casalini — Casciani — Cavalli — Celli — Cereseto — Chiappero — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Chindamo — Ciaceri — Cimati — Cipelli — Clemente — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colarusso — Coletti — Collacchioni — Colonna — Compagna — Conti — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Curioni.

D'Alife — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Andreis — De Asarta — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Della Rocca — De Michele — De Nava — De Nicolò — De Nobili — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Salvio — Di Broglio — Di Cammarata — Di Rudini Antonio — Di Sant'Onofrio — Di Sirignano — Di Terranova.

Engel.

Fabri — Facta — Farina Emilio — Farinet — Fasce — Fazi — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fracassi — Franchetti — Frascara Giuseppe — Frola — Fulei Nicolò — Fusinato.

Gabba — Galimberti — Gallini — Gallo — Garavetti — Gavazzi — Ghillini — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Giordano — Apostoli — Giovanelli — Girardi — Giu-

liani — Giunti — Giusso — Greppi — Grippo — Grossi — Guerci — Guicciardini. Imperiale.

Lacava — Lausetti — Lochis — Lo Re — Lorenzini — Lucchini Luigi — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini.

Magliani — Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Manna — Marazzi Fortunato — Marescalchi-Gravina — Marsengo-Bastia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mauro — Maury — Medici — Menafoglio — Merello — Mezzacapo — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Merando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mussi. Niccolini.

Oliva — Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti — Pavoncelli — Pennati — Perrotta — Pescetti — Pinchia — Pini — Pinna — Piovone — Pivano — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pullè. Quintieri.

Radice — Raggio — Rampoldi — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romano — Ronchetti — Roselli — Rovasenda — Ruggieri.

Sacchi — Sanfilippo — Santini — Saporo — Scalini — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serralunga — Sili — Silvestri — Socci — Sormani — Soulier — Suardi Gianforte.

Tassi — Tecchio — Testa — Testasecca — Tiepolo — Torlonia Guido — Torrigiani — Turbiglio.

Vaccaro — Vagliasindi — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venturi Silvio — Vetròni — Vianello — Vischi. Wollemborg.

Zabeo — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Bastogi.

Calpini — Civelli.

Marcora — Marinelli — Mariotti.

Poli.

Sani.

Toaldi.

Sono ammalati:

Afan de Rivera.

Bosdari.

Caldesi — Ceriana-Mayneri.

Di Lorenzo.
Imbriani-Poerio.
Lucca.
Panattoni.

Assenti per ufficio pubblico:

Cavagnari.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risulato della votazione segreta sul disegno di legge:

Tombola a favore dell'Asilio Nazionale per gli orfani dei marinai italiani.

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza	125
Voti favorevoli	203
Voti contrari	45

(La Camera approva).

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda por fine al pessimo trattamento, che la Società Mediterranea infligge nella stazione di Reggio Porto ai viaggiatori provenienti dalla Sicilia.

« Di San Giuliano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere per qual ragione non faccia rispettare dai Comuni recalcitranti l'articolo primo della legge 22 luglio 1897, n. 319.

« Di San Giuliano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se intenda pubblicare gli accertamenti di ricchezza mobile, raggruppando per classe i contribuenti di tutto il Regno.

« Radice. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Sull'ordine del giorno.

Giusso. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giusso. Ieri sera, e non so per qual ragione, perchè io non era alla Camera, è stata iscritta nell'ordine del giorno, al n. 4, la discussione del disegno di legge: « Riforma della legge forestale » che era iscritta al numero 13.

Ora io chiedo che questa discussione sia differita di qualche giorno; per esempio, fino a venerdì prossimo. Si tratta d'una legge importante, sulla quale molti sono desiderosi di parlare. Qualche tempo addietro quasi tutti i deputati della Calabria tennero, a Reggio, una conferenza per mettersi d'accordo. Questi egregi nostri colleghi formularanno fra qualche giorno le loro proposte; quindi mi parrebbe giusto che essi potessero prender parte alla discussione.

Anche l'Associazione degli agricoltori italiani ha indetto un Congresso, che si terrà domani; credo sia bene che alle leggi, che il Parlamento deve votare, si associ la pubblica opinione. Parmi dunque di fare una proposta molto ragionevole, domandando che questa discussione sia differita d'una settimana almeno.

Miniscalchi. Chiede di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miniscalchi.

Miniscalchi. Come presidente della Commissione, che ha riferito su questo disegno di legge, prego vivamente il Governo e la Camera di volerlo mantenere nell'ordine del giorno al posto che ivi gli è stato assegnato.

È una legge di grandissima importanza, attesa da gran tempo da tutti gli abitanti delle nostre montagne; se non la si discute in questo scorcio di sessione non si discuterà più, dovendo tra breve venire innanzi al Parlamento le leggi finanziarie, che certamente avranno la precedenza.

Prego perciò vivamente il Governo e la Camera di mantenerla nell'ordine del giorno al posto in cui ora si trova.

Torrigiani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrigiani. Mi permetto di aggiungere qualche osservazione a quelle fatte dall'onorevole presidente della Commissione, che ha stu-

diato questo disegno di legge. La Camera sa che da molto tempo si parla della necessità di una riforma alla legge forestale.

Giusso. Chiedo di parlare.

Torrigiani. Molti disegni di legge furono presentati intorno a questa materia; ma pur troppo, come ben diceva l'onorevole Miniscalchi, non furono mai discussi.

Ora si dà la fortunata combinazione che in questi giorni questa discussione è possibile; mentre, come ha detto l'onorevole Miniscalchi, se la ritardiamo di quattro o cinque giorni, veniamo a rimandarla a tempo indeterminato.

Su questa questione studi lunghissimi sono stati fatti; se qualche studio maggiore si voleva fare, non ne mancava il tempo.

Non capisco come si venga ora a domandare di ritardare questa discussione, solo perchè domani si riunisce un Congresso per discutere questa questione, già tanto discussa.

Non credo quindi che vi sia alcuna ragione di ritardare la discussione di questo disegno di legge, quando l'esperienza ci ha dimostrato che, se non lo si discute in questi giorni, non sarà probabilmente discusso per moltissimo tempo.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Anzitutto dirò al mio amico Giusso che la proposta d'inscrivere nell'ordine del giorno la legge forestale, immediatamente dopo la legge sull'avanzamento del Regio esercito, l'ho fatta io. E l'ho fatta perchè parevami che, esaurite queste leggi, nessun altro lavoro efficace potesse essere fatto dalla Camera.

Ora debbo dichiarare che, dopo il voto della Camera intorno all'emendamento, che il ministro della guerra non ha creduto di poter accettare, conveni di sospendere la discussione della legge sull'avanzamento della Regia marina; imperocchè le due leggi sono come i due fratelli Siamesi, e il Governo si riserva di annunziare alla Camera le proprie deliberazioni.

Ora, tolte di mezzo le due leggi sull'avanzamento, che cosa rimane nell'ordine del giorno?

Mi pare che poco vi rimanga; poichè le leggi finanziarie importanti, quella sulla circolazione e l'altra sui prestiti ai Comuni,

per alcuni emendamenti proposti e che sono in esame presso la Commissione dei diciotto, non potranno immediatamente esser discusse.

Dunque, se si tolgono di mezzo le due leggi sull'avanzamento e queste due leggi importantissime, che spero verranno discusse prima delle vacanze natalizie, non rimangono nell'ordine del giorno che alcune leggi minori, che passeranno in una sola seduta; e la discussione sulle leggi finanziarie, alle quali ho accennato, non potrà iniziarsi prima di giovedì prossimo.

Questi sono i motivi per i quali proposi ieri che la legge forestale fosse iscritta subito dopo quella sull'avanzamento del Regio Esercito: questi sono i motivi per cui credo che la deliberazione presa ieri sia buona anche oggi. Naturalmente mi rimetto, per questo, interamente ai desideri e ai voti della Camera, ben lieto di sottomettermi alla sua volontà; ma, dovendo dire qualche cosa intorno all'ordine dei lavori, non posso a meno di far osservare che, sospesa anche la discussione sulla legge forestale, l'ordine del giorno rimane troppo magro.

È vero che si potrebbero discutere alcune interpellanze. E se la Camera crede sia più utile svolgere le interpellanze in tornate eccezionali anzichè discutere la legge forestale, io, ripeto, mi sottometterò ai voleri della Camera.

Voci. No, no!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma per conto mio credo che le interpellanze non cavino un ragno da un buco, mentre le leggi lasciano una traccia utile degli studi e dei lavori legislativi. Me ne rimetto, ripeto, alla Camera, avvertendo solo che, quando si faccia la discussione delle interpellanze, io debbo osservare che le ho accettate tutte indistintamente e sono disposto a discuterle tutte indistintamente: solo, però, per le interpellanze relative all'Africa chieggo qualche giorno d'indugio, perchè vorrei discuterle l'altro lunedì. E questo non senza ragione, per potere, cioè, annunziare alla Camera fatti e ragioni anzichè promesse vaghe.

Giusso. Ho domandato di parlare.

Presidente. Onorevole Giusso, Ella sa che non si può parlare due volte sul medesimo argomento, specialmente poi in tema di ordine del giorno.

Giusso. Desidero solamente osservare che

si potrebbero discutere ora due leggi, che sono state dichiarate urgenti, e cioè i provvedimenti per le pensioni civili e militari e la legge sull'istruzione superiore. (*Oh! — Interruzioni — Conversazioni*). Troppo spesso noi facciamo delle leggi, che riescono nuove al Paese, come è accaduto di alcuna delle ultime che abbiamo votate, e delle quali il Paese è rimasto molto scontento... (*Interruzioni*).

Presidente. Ma veda di limitarsi!

Giusso. Vediamo che altrettanto non accade questa volta!

Chindamo. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chindamo. Io prego la Camera di accettare la proposta dell'onorevole Giusso; tanto più che anche l'onorevole presidente del Consiglio riconosce l'importanza di questa legge che interessa principalmente il mezzogiorno d'Italia. (*Interruzioni*).

Voci. Interessa tutta l'Italia!

Chindamo. Tutta l'Italia, ma specialmente il mezzogiorno. (*Nuove interruzioni*).

Ora, se noi chiediamo che una discussione così importante sia differita di pochi giorni, si è perchè abbiamo bisogno di concretare alcuni emendamenti, che certo miglioreranno la legge, se la Camera ed il Ministero faranno ad essi buon viso.

La legge è venuta per noi improvvisamente alla discussione; mi pare che la Camera, nell'interesse stesso della discussione e della legge, farebbe bene di consentire al breve differimento che viene proposto; si potrebbero intanto svolgere le interpellanze.

Miniscalchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Gliene dò la facoltà; ma ripeto a lei quello che ho già detto all'onorevole Giusso.

Miniscalchi. Insisto nuovamente nel pregare la Camera di voler mantenere nell'ordine del giorno di domani la discussione della legge forestale. Il mettere avanti ad essa la discussione di altre leggi, come alcuni propugnano, significa non volere la discussione di questa. (*Denegazioni — Proteste*). Essa è una legge tanto importante che non può essere più oltre ritardata. Nè vale il dire che la discussione viene improvvisa; poichè da più mesi essa è nell'ordine del giorno.

D'altra parte noi veniamo ora dai nostri collegi, dove abbiamo udito direttamente dai nostri elettori i loro bisogni e i loro desi-

deri. Io credo che la Camera non abbia bisogno di attendere i voti di un Congresso per le sue decisioni. Perciò prego la Camera di voler mantenere nell'ordine del giorno, al posto in cui ora si trova, la legge forestale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Amicis.

De Amicis. Tengo a dichiarare che quelli, che domandano la sospensiva o per dir meglio che si rimandi la discussione a martedì, mercoledì, o venerdì, non intendono affatto di ostacolare la legge, ma di migliorarla. Io propongo che la discussione di questa legge sia posta nell'ordine del giorno per la seduta di martedì. Non dico altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io debbo ripetere che il meglio sarebbe discutere domani la legge forestale. Questa è la mia modesta opinione; ma la Camera comprenderà che non posso fare questioni di Gabinetto sopra una questioncella di ordine del giorno. Se la Camera vorrà decidere per martedì io non la voterò, ma accetterò la decisione. Ma in questo caso avverto che bisognerebbe provvedere all'ordine del giorno di domani. Ora, se la Camera stabilisce che martedì si discuta la legge forestale, l'ordine del giorno di domani sarebbe molto magro. Avremo anzitutto il seguito delle interrogazioni; e poi si potranno iscrivere nell'ordine del giorno questi disegni di legge:

Aumento dell'assegnazione stabilita dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1836, numero 343 a favore dell'Ospedale di Santo Spirito ed Istituti annessi (che sarebbe il numero 6 dell'ordine del giorno di oggi); Convalidazione del Regio Decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897 (che sarebbe il numero 7); Conversione in legge del Regio Decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di autore dell'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia* (che è il numero 8); Pagamento degli stipendi dei medici condotti (che è il numero 11); Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla forma dei fabbricati carcerari e di quelli relativi alle opere ed al prodotto delle manifatture carcerarie (che è il numero 12).

Voci. Martedì, martedì!

Donati. Chiedo di parlare.

Torrigiani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati.

Donati. Io avevo chiesto la facoltà di parlare nello stesso momento in cui l'ha chiesta il collega Torrigiani, e credo per lo stesso scopo.

Noi chiediamo che si stabilisca per la seduta di martedì immancabilmente la discussione della legge forestale. E ciò perchè non c'era una proposta formale.

Voci. C'è una proposta.

De Amicis. C'è la mia.

Donati. Tanto meglio! Allora mi associo alla proposta del collega De Amicis.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrigiani. Io volevo semplicemente che si stabilisse in modo sicuro la discussione della legge forestale per martedì. Siccome è appunto così che si è deciso non ho più nulla da osservare.

Presidente. Benissimo: Allora resta inteso che martedì si comincerà la discussione della legge forestale, e che domani si discuteranno le altre leggi enumerate testè dall'onorevole presidente del Consiglio, e, per far sì che esse possano essere esaurite, limiteremo rigorosamente al termine stabilito lo svolgimento delle interrogazioni.

Onorevole De Felice...

De Felice-Giuffrida. Dacchè la discussione della legge forestale si rimanda a martedì e domani si cominciano a discutere le interrogazioni e le interpellanze io non posso che acconsentire.

La seduta termina alle 18,45.

Oraine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito, in data 2 luglio 1896, n. 254. (129)

3. Aumento dell'assegnazione stabilita dal-

l'articolo 11 della legge 30 luglio 1896, numero 343, a favore dell'Ospedale di Santo Spirito ed Istituti annessi. (84)

4. Convalidazione del Regio Decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897. (85)

5. Conversione in legge del Regio Decreto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di autore per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*. (105)

6. Pagamento degli stipendi dei medici condotti. (128)

7. Consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quelli relativi alle opere ed al prodotto delle manifatture carcerarie. (133)

8. Riforma della legge forestale. (70)

9. Avanzamento ne' corpi militari della Regia marina. (147) (*Approvato dal Senato*).

10. Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (104)

11. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

12. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

13. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari. (89)

14. Modificazioni all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

15. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

16. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

17. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

18. Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (*Urgenza*). (79)

19. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1897. — Tip. della Camera dei Deputati.

